

2^{es} g. l. v.

Nicorso in Cassazione

di

Adele Varioli e Ugo Rossi

contro il

Consorzio degli Enti di S. A. C. di Parma

Presentare il fascicolo entro il 22 novembre 1930

Discussione 10 aprile 1931

20 giugno 1931

26 gennaio 1932

Rag. Ettore Rossi

STUDIO

ISOLA DOVARESE - TELEFONO 1

E

CREMONA - Corso V. Emanuele, 22

TELEFONO 11-06

RAGIONIERE COLLEGIATO

INSCRITTO NELL'ALBO UNICO

DEI COMMERCIALISTI DI MILANO

16-10-30

Milite e caro amico,

In piego a parte, raccomandato *Spese*,
le ho mandato, al mio studio in
Palazzo Marignoli, la sentenza della

Oggetto: Corte d'appello di Bologna e la

comparsa presentata in quell'occasione, dall'avv.

Carini, nell'interesse di mia moglie e di mio

fratello. - Da che hanno indubbiamente il motivo

per il ricorso in cassazione, che deve essere

presentato entro il 22 corrente. - Le accludo in

conto spese, a spese *Stalcape* *Ch.* di 1000.

e mi rivolgo ad occorri nel mand. subito della atto,
sperando se si può attendere. - Tutto ciò senza

complimenti e da amico ad amico. - Per lo meno
delle spese, non voglio lasciarlo in disubino ed
in qualche modo provvedere.

Ed io riamo qui, in amona attesa, di conoscere
l'impressione che le ha fatto il cerbero. e ci
auguriamo, pur immaginando come, che non
finalmente possibile raggiungere un accordo
che ci consenta di vivere, con una certa tranquillità.
frate, caro amico, di tutto quanto fa per noi.

Presenti i vostri spequi alla gentile lettera e
gradisca, coi miei ringraziamenti, i miei più
affettuosi saluti e quelli di Leonard
suo af. *St. Peter*

Ande opportuno che io faccia parlare, per il ricorso che
andrà a produrre in questi giorni, a Longhi, da parte
di mio nipote? - Cordialmente etc.

Rag. Ettore Rossi

STUDIO

ISOLA DOVARESE - TELEFONO 1

E

CREMONA - Corso V. Emanuele, 22

TELEFONO 11-06

RAGIONIERE COLLEGIATO

INSCRITTO NELL'ALBO UNICO

DEI COMMERCIALISTI DI MILANO

20-10-30

Oggetto:

Giuste e caro amico,

Oggi, direttamente, dal Notaio F. W. Bazzaniga,
che verrà rinviata a mezzo Lupano - raccomandato,
la procura alle liti, per la causa in
trappazione.

Le commisi poi, che Vucchi, ebbe una lunga
colloquio con Benini a Parma. - Egli, non
so come, aveva avuto sentore delle pratiche
trattate nuovamente, per un accordo di
col bonozio. - Ed io allora, gli ho detto, che
la cosa era vera, ma data la necessità di
non propalare la cosa, si era riservato lei
di parlargliene, quando l'avrebbe visto a Parma.
Anche per il ricono in trappazione egli a detto che
si faceva bene a farlo e si è dirottamente detto
che la causa sia vertente da lei e non dal
Bottari. - Per il che anche che era mio desiderio
che facessi ricorso anch'io e desidero che
lui il mio patrocinatore. - Alle mie
spesazioni che, le mie condizioni, ormai non
mi permettono più di fare cause, egli mi

dife che si sarebbe prestato per il solo rimborso
delle spese - Dopo ciò io ho fatto fare
procura anche per lui; e lo troverò unito
alla tua.

Ho voluto metterla al corrente di tutto, affinché
ella possa regolarsi, quando verrà a Roma (venerdì
domani o dopo).

Mi univa se le occorrono altri fondi per
la causa e ciò senza complimenti, - farò
del mio meglio per sopprimerlo, per intanto,
alle spese.

Da noi tutti, e i più devoti onesti per lei
l'ama ed i più affettuosi saluti,

parte di Leonardo

aff. L. H.

si prega di conservare in presente nel caso di richiesta

L. ...

per un telegramma di parole



dello Stato

per un telegramma di parole

Rag. Ettore Rossi



A Sua Eccellenza
l'avv. Prof. Franco Bonomi
Giappone della Libertà 4

Roma

Roma, 21 marzo 1931

Egregio Collega,

Il giorno 10 aprile è fissata la discussione del ricorso di Adele Rossi Varoli e Ettore Rossi contro il Consorzio degli Enti di Produzione di Parma rappresentato da Lei in unione all'Avv. Prof. Redenti.

A nome anche dell'Avv. Prof. Senatore Agostino Berenini (che con me assiste i ricorrenti), La pregherei vivamente di consentire un rinvio. Le ragioni delle mie preghiere sono duplici. Anzitutto si sta trattando a Parma fra la Famiglia Rossi e l'Intendente di Finanza che liquida il Consorzio una transazione che dovrà risolvere tutte le vertenze giudiziarie in corso e le trattative hanno molta probabilità di giungere assai presto in porto.

In secondo luogo il Collega Berenini è il 10 aprile impegnato altrove e non può assolutamente essere a Roma per quel giorno.

Se Ella, come spero, vorrà consentire al rinvio, provvederò alle pratiche del rinvio stesso.

Con il maggiore ossequio.

Avv. Roberto Cavasola
Via Lepretto 87
10119



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE CIVILE

2

N. 3522 R. G. 19 30

Roma, 13 MAR 1931 Anno IX 193 - Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno

10 APR. 1931 Anno IX per la discussione del ricorso

Veroli Rom. Adole. ed altri

e

Consorzio Int. produzioni

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato Bellini Agostino
Bononi Franco

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria, indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

L. S. Brown

SOCIETÀ ANONIMA

Magnifico Trapuntificio Rossi

CAPITALE L. 100.000 INT. VERSATO

SEDE LEGALE: CREMONA - VIA TRIBUNALI N. 3

SEDE AMMINISTRATIVA: ISOLA DOVARESE - TELEFONO 01

INDIRIZZO TELEGRAFICO: SOCIETÀ ROSSI - ISOLA DOVARESE



confidenziale

Isola Dovarese, li 21-3-1935

Saluti affettuosi a lei e a Leonardo

Illustre e caro amico,
 ieri finalmente, si è steso l'atto
 provvisorio ipotecario. - La somma di
 cui potremo disporre è di 100.000
 all'atto definitivo. - Per il resto, dato
 il terribile momento che attraversa-
 mo, è proprio necessario, ottenere
 una stagione lunga e graduale.
 Leonardo le avrà detto anche quello
 che io non ho il coraggio di dire.
 La mia azienda, non è in difetto
 palese, solo per la tolleranza dei
 fornitori, che hanno fiducia in me.
 Quanto al referto del Tribunale, posso
 dirle che sta facendo volentieri ora le
 indagini a mezzo dei famel'ucchi. -
 Chissà quando si deciderà. - Speriamo bene.
 Pregho alla signora, saluti affettuosi a lei e a

Roma, l'aprile 1851

A. L. G. il Presidente

della Corte di Cassazione del Regno,

Per giorno 10 del corrente aprile,

Ha presenziato alla seconda

Sezione Civile di Corte di Cassazione

di Cassazione, e si è discusso la circostanza

del ricorso della sig. Faroli Adele e

rag. Possi rappresentati dall'avv.

Luigi Bonanni ovvero il Concilio

degli Enti di Produzione della provincia

di Parma rappresentati dall'avv.

Roberto Casasola.

Poiché tra le parti è in corso di discussione ~~una~~ una transazione che potrebbe

fine, ove giungesse a concludersi,
anche alla vertenza di cui' al
citato ricorso, così si rappresentino
tanti delle due parti, di ^{accordo}
~~si~~ pregamo, ~~che~~ ~~non~~ ~~si~~
~~Presidente~~ che voler differire
ad altra udienza la discussione
del ricorso a ^{termini} ~~termini~~
fissato per lo corrente mese.

Con ringraziamenti e
con profondo ossequio devot. ^{mi}

Per lo sig. ^{na} Taroli e altri: _____

Per il ~~Conte~~ Consiglio fra gli altri: _____

2
Avv. ENRICO CARM
PROCURATORE
Via Garibaldi 39 Tel. 1-88
PARMA



53
57/30

ECC. MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA (Sez.)

Causa d'appello promossa dal sig.

COMM. ETTORE ROSSI, residente ad Isola Dovarese, convenuto ed appellante; rapp.to dal proc.re sig. Avv.

nonchè dai sigg.ri

ADELE ROSSI VAROLI e CARLO ROSSI, pure residenti ad Isola Dovarese, convenuti ed appellanti, rapp.ti dal procuratore sottoscritto avv.

contro il

CONSORZIO FRA GLI ENTI DI PRODUZIONE E DI APPROVVIGIONAMENTI e CONSUMO DELLA PROVINCIA DI PARMA in liq.ne in persona del sig. Intendente di Finanza di Parma, avv. Comm. Emilio Costa, attore ed appellato, rapp.to dal proc.re sig. avv.

COMPARSА CONCLUSIONALE NELL'INTERESSE DEGLI APPELLANTI SIG. RA ADELE ROSSI VAROLI E CARLO ROSSI

IN FATTO

Con atto di citazione in data 28 dicembre 1928 (a.VII), il Consorzio fra gli Enti di Produzione e di approvvigionamenti e consumo della Provincia di Parma, dopo avere esposto come il comm. Ettore Rossi, quale suo liquidatore, nel maggio 1926 avesse depositato presso la Banca Popolare Agricola di Parma la somma di L. 650.000 di



spettanza di esso Consorzio, senza avere ottenuto in proposito alcuna autorizzazione;

come pochi giorni dopo fosse stato dichiarato il fallimento della Banca suddetta ;

come la responsabilità del comm. Rossi fosse aggravata dal fatto che egli, quale amministratore della Banca Popolare Agricola , non poteva ignorare le condizioni disastrose in cui questa versava e che del resto erano notorie ;

come tutto questo fosse stato riconosciuto dal comm. Rossi il quale si era impegnato formalmente a risarcirgli i danni dipendenti dal suo illeggittimo comportamento e con lui si fosse obbligata solidalmente la sig.ra Adele Varoli sua consorte ;

come sulla somma dovutagli (L. 650.000.) ed interessi), Esso fosse riuscito a recuperare L. 492.000, rimanendo così in credito di L. 157.500 oltre gli interessi ;

conveniva il comm. Ettore Rossi, la sig.ra Adele Rossi Varoli e il sig. Carlo Rossi a comparire davanti il Tribunale di Cremona per ivi sentirsi condannare a pagargli la somma di L. 157.500 con gli interessi dal maggio 1926 e le spese tutte di causa, compresi gli onorari d'avvocato .

Nella causa così iniziata che, per concorde volon-



tà delle parti, è stata devoluta alla cognizione del Tribunale di Parma, il Consorzio, attore, per provare il buon fondamento delle sue domande, ha prodotto una scrittura privata in data 22 ottobre 1926, il contenuto della quale, se valeva a spiegare come esso avesse creduto di potere convenire in giudizio, insieme al comm. Ettore Rossi e alla sua signora, anche il sig. Carlo Rossi, del quale nella parte motiva dell'atto di citazione testè riassunto non si fa alcuna menzione, non era però, a nostro rassegnato avviso, tale da giustificare l'accoglimento delle domande ora dette .

E' appunto per questo che all'udienza nella quale la causa è stata spedita la sig.ra Adele Rossi Varoli e il sig. Carlo Rossi credettero di potere concludere chiedendo che fossero respinte le domande contro di essi proposte dal Consorzio con l'atto di citazione in data 28 dicembre 1928 e che il Consorzio stesso fosse condannato a rifondere loro le spese del giudizio, compresi gli onorari di avvocato.

Siccome però il Tribunale di Parma (Sez. I), con la sua sentenza in data 27 giugno - 11 luglio 1929, in pieno accoglimento delle domande del Consorzio li condannava, quali fidejussori del comm. Ettore Rossi e in via solidale con quest'ultimo, a pagare al Con-

sorzio stesso la somma di L. 157.500 con gli interessi dal maggio 1926, contro tale sentenza la signora Adele Rossi Varoli e il sig. Carlo Rossi, con atto in data novembre 1929 hanno interposto appello a codesta Corte Ecc.ma .

Oggi, essendo la causa iniziata col citato atto di appello chiamata per spedizione davanti il Collegio, unitamente alla causa promossa dal comm. Ettore Rossi con l'appello da lui interposto contro la stessa sentenza, a giustificazione delle conclusioni che nell'interesse della sig.ra Adele Varoli Rossi e del sig. Carlo Rossi sono più oltre formulate, si espongono le seguenti

CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

L'unico documento che sia stato prodotto dal Consorzio attore o, almeno, il solo fra i documenti da esso prodotti il quale possa riferirsi alla controversia pendente fra questo e i nostri clienti è redatto in questi precisi termini :

" Ill.mo signor R. Intendente di Finanza di Parma -
 " Pur essendo convinta che il proprio marito reg. Ettore Rossi, depositando nei primi del 1926 nella
 " sua qualità di liquidatore del Consorzio degli Enti di Consumo di Parma e per conto di detto Consorzio la somma complessiva di lire 650.000 (lire sei-



"centocinquantamila) presso la Banca Popolare Agri=
 " cola di Parma, solo più tardi fallita, non abbia esor=
 " bitato dalla sue facoltà ed attribuzioni, la sotto=
 " scritta al fine di evitare che per il sopravvenuto
 " fallimento della Banca abbia a risentirne danno
 " il Consorzio degli Enti di Consumo, al quale il me=
 " rito ha dedicato sempre amorosa sollecitudine, con=
 " ferma a V.S. la già fatta verbale dichiarazione che,
 " QUALORA SI DOVESSE RECUPERARE DALLA FALLITA BANCA
 " UNA SOMMA INFERIORE ALLA DEPOSITATA, la sottoscrit=
 " ta garantisce al predetto Consorzio il rimborso
 " della differenza . - Si obbliga di presentare la
 " fidejussione dei sigg. Orfeo Varoli e Carlo Rossi .
 " Isola Dovarese 22 ottobre 1926 "
 " f° Varoli Adele Rossi
 " per fidejussione - f° Carlo Rossi . "



Ora, se è stato e deve essere compito degli illu=
 stri patroni del comm. Rossi il dimostrare che la di=
 chiarazione della quale abbiamo così riferito il te=
 nore , come quella che è sottoscritta soltanto dalla
 sig.ra Adele Rossi Varoli e dal sig. Carlo Rossi, non
 ha alcuna efficacia di prova in confronto del menzio=
 nato comm. Ettore Rossi e che, insomma, nei rapporti
 di questo, essa non vale a stabilire nè che esista
 veramente la responsabilità a quello addebitata dal

Consortio attore, nè, molto meno, che di tale responsabilità egli abbia riconosciuta l'esistenza, è stato però nel giudizio di prime cure ed è in questa sede dover nostro il rilevare tutto questo perchè con tale rilievo noi riusciamo a dimostrare che inesattamente nell'atto introduttivo della presente causa il Consortio attore ha accennato all'esistenza di una coobbligazione solidale fra il comm. Rossi e la sua signora; che altrettanto inesattamente nel corso del giudizio di prime cure Esso ha insistito su questa tesi e che, finalmente, per mero errore, la tesi ora detta è stata accolta dalla sentenza appellata.

In realtà, perchè possa concepirsi l'esistenza di un'obbligazione solidale e, anzi, perchè possa concepirsi l'esistenza di una fidejussione, è strettamente necessario che ai pretesi coobbligati o al preteso debitore principale e al preteso fidejussore sia passivo lo stesso debito e, nella specie, l'ipotetica obbligazione del comm. Rossi è affatto diversa da quella della sig.ra Rossi Varoli in quanto, mentre quella può esistere soltanto quando la responsabilità del detto comm. Rossi sia accertata, questa invece esiste indipendentemente da un simile accertamento.

Se ciò è vero e risulta dal tenore della dichiarazione in esame, con la quale appunto la sig.ra Rossi



Varoli, entro certi limiti e a certe condizioni, si è impegnata in confronto del Consorzio, pure negando la responsabilità del marito e quindi non facendone una condizione del suo impegno, è correlativamente a ritenersi che, ove il Consorzio riuscisse a stabilire la responsabilità del comm. Rossi e a stabilirla nella misura corrispondente alla domanda proposta contro di lui, la sig.ra Rossi - Varoli non potrebbe per ciò solo essere condannata al pagamento in solido col marito, ma invece dell'esistenza del credito vantato dal Consorzio in confronto di lei si dovrebbe pur sempre giudicare alle stregua ed esclusivamente alla stregua del contenuto della dichiarazione in data 22 ottobre 1926.

A queste considerazioni l'illustre patrono del Consorzio attore ha tentato di replicare nelle note d'udienza presentate dopo che la causa era stata spedita in prime cure, ma la sua replica, a nostro rassegnato avviso, è già preventivamente confutata da quanto abbiamo detto fin qui.

Se è vero, infatti, che il Consorzio chiede ora in confronto della sig.ra Adele Rossi Varoli il pagamento della stessa somma che può essergli dovuta dal comm. Ettore Rossi; se può anche ammettersi che la condanna della prima, ove potesse essere pronunciata,



avrebbe per oggetto la stessa somma nella quale potrebbe essere condannato il secondo, è pur vero - e il nostro illustre contraddittore lo ha lealmente ammesso - che il debito dell'una e dell'altro dipendono da titoli diversi .

Dal momento però che ex adverso non si nega la proposizione fondamentale della argomentazione da noi poco dianzi esposta, nè la si potrebbe negare senza far onta ai più elementari principi del diritto delle obbligazioni , dal momento, insomma, che ex adverso non si nega che il rapporto esistente fra l'obbligazione fidejussoria e l'obbligazione principale e il rapporto esistente fra due o più coobbligazioni solidali, salvo per ciò che riguarda il soggetto passivo, sono rapporti di identità assoluta, così ne è lecito concludere che la difesa avversaria, con l'ammettere che la pretesa obbligazione del comm. Rossi e la pretesa obbligazione della sig.ra Adele Rossi Varoli, dipendono da titoli diversi, ha ammesso non soltanto che quest'ultimo non ha qualità di fidejussore e, molto meno, qualità di fidejussore solidale rispetto al secondo , ma ben anche ciò che è veramente un logico corollario di questa premessa e cioè contro il comm. Ettore Rossi che la domanda del Consorzio potrebbe essere accoglibile senza che per ciò fosse accoglibile la domanda



proposta dallo stesso Consorzio in confronto dei nostri clienti .

Per convincersene, basta considerare che, se, come si ammette ex adverso , la obbligazione della sig.ra Adele Rossi Varoli dipende da un titolo diverso da quello dal quale dipende l'obbligazione del comm.Ettore Rossi , per determinare in quali condizioni e in quali termini possa essere esigibile la somma che costituisce l'oggetto di entrambe, è necessario esaminare e valutare due titoli diversi e così istituire due indagini diverse le quali, appunto perchè tali, possono portare a risultati diversi e, forse opposti.

Dimostrato così all'evidenza che i criteri coi quali si deve giudicare del buon fondamento della domanda proposta contro la sig.ra Adele Rossi Varoli e contro il sig. Carlo Rossi nulla hanno a che vedere coi criteri coi quali si deve giudicare del buon fondamento della domanda proposta contro il comm.Ettore Rossi , facile ne riuscirà dimostrare che nella presente lite, in qualunque modo essa possa essere decisa con rapporti fra il comm.Ettore Rossi e il Consorzio, questo deve necessariamente restare soccombente in confronto di nostri clienti .

Nella dichiarazione in data 22 ottobre 1926 prodotta dal Consorzio - che, come dicemmo, è l'unico do-



cumento nel quale possa essere concretata una responsabilità della sig.ra Adele Rossi Varoli - questa - giova richiamare fra le espressioni usate in tale dichiarazione quelle che ci siamo permessi di sottosegnare nella trascrizione letterale che ne abbiamo fatta poco dianzi - ha confermato al sig. Intendente di Finanza, che " QUALORA SI DOVESSE RICUPERARE DAL " LA FALLITA BANCA UNA SOMMA INFERIORE ALLA DEPOSITATA " , essa avrebbe garantito al predetto Consorzio il rimborso della differenza."

Ciò significa chiaramente

anzitutto, che l'impegno assunto dalla sig.ra Rossi -Varoli in confronto del Consorzio era ed è subordinato ad una condizione sospensiva e negativa e così alla condizione che il Consorzio non potesse recuperare l'intera somma di L. 650.000 che il comm. Rossi avrebbe depositato abusivamente per suo conto alla Banca Popolare Agricola

e poscia che tale impegno, nel momento in cui è stato assunto, aveva un oggetto quantitativamente indeterminato e determinabile solo quando, esaurita la liquidazione di ogni attività già di spettanza di tale Banca, si fosse potuto sapere quale somma fosse stata percepita dal Consorzio e quindi quale differenza ancora esistesse fra tale somma e quel-

la originariamente dovutagli .

Poichè è vero in tesi generale che la parte la quale fa valere giudizialmente un proprio credito è tenuta a provare che si è verificata la condizione sospensiva dalla quale ne dipende l'esigibilità ed è tenuta altresì a provare non solo l'esistenza, ma anche l'ammontare del credito stesso, è dunque vero quanto ci prefiggevamo di dimostrare e cioè che il Consorzio non può sperare che la sentenza appellata sia confermata nei rapporti dei nostri clienti in quanto non consta che la condizione dalla quale dipende l'esistenza e l'esigibilità del credito che ora fa valere giudizialmente si sia verificata , in quanto, insomma, se risulta dalla sua stessa confessione che dalla liquidazione ha riscosso approssimativamente il 45 % dell'importo del proprio credito , non consta invece che non possa ottenere qualche cosa di più e, anzi, allo stato degli atti, risulta possibile che egli possa conseguire il pieno saldo od almeno un'altra percentuale più o meno ragguardevole.

Secondo il tenore del concordato concluso dalla Banca Popolare Agricola , quale risulta dalla sentenza omologativa, e cioè da una sentenza che avrebbe dovuto a rigor di termini essere prodotta dal Consorzio e che invece è stata prodotta da noi, la Banca stessa,



infatti, non soltanto doveva abbandonare le proprie attività alla massa dei creditori con garanzia di parte dei garanti di un ricavo che potesse permettere al minimo di pagare il 45 % ai creditori chirografari, ma avrebbe dovuto spettare e spettata di fatto ai creditori, oltre al riparto delle attività come sopra abbandonate, tutto quanto potrà ricavarsi dalla escussione (sic) delle azioni di responsabilità o di risarcimento di danni proposte davanti il Tribunale di Parma con citazione in data 9 Gennaio e 5 - 9 marzo 1927 o minacciate con l'atto di diffida 10 giugno 1927 .

Poichè risulta dai certificati di cancelleria prodotti che, grazie alla diligenza dei rappresentanti la Massa dei Creditori, le cause iniziate o riassunte con gli atti testè menzionati, ben lungi dall'essere state definite da sentenze irrevocabili, se sono tuttora pendenti, lecito è dunque concludere =

che, come ci eravamo prefissi di dimostrare, è ipotesisse non probabile, almeno teoricamente possibile che i creditori della Banca Popolare Agricola, e, fra di essi, il Consorzio attore, riescano a riscuotere il saldo dei rispettivi crediti;

che, dunque, il fatto che fino ad ora il Consorzio

ha riscosso dalla liquidazione soltanto il 45 % sull'importo del proprio credito non può infirmare la nostra affermazione che la condizione dalla quale dipende il credito vantato dal Consorzio contro la sig.ra Rossi - Varoli, condizione che consiste nell'impossibilità di conseguire il saldo dalla Banca Popolare Agricola, non si è verificata; che è non soltanto possibile, ma probabile che, per effetto dell'esercizio delle azioni di responsabilità accennate nel testo del concordato, i creditori della Banca Popolare Agricola e, fra di essi, il Consorzio, recuperino una parte qualsiasi e, forse, una parte notevole di quella percentuale (55%) dei rispettivi crediti che non hanno potuto esigere fin qui ;

che, dunque, non è fin'ora certo quale sia la differenza fra la somma di L. 650.000 della quale il Consorzio si vanta creditore e la somma che potrà recuperarsi dalla Banca Popolare Agricola;

che, per ulteriore conseguenza, è anche vero che il Consorzio non ha neppure provato il quantum del suo credito .

Le considerazioni che abbiamo esposte fin qui sono sembra gravi e degne di molta considerazione allo stesso Tribunale di Parma, ma questo però si è sot-

tratto alla necessità di trarne la conseguenze che logicamente ne derivano e si è indotto ad accogliere egualmente le domande del Consorzio anche nei confronti dei nostri clienti col far proprio un argomento che, se gli era stato suggerito dalla difesa avversaria per ciò solo che questo non ne era riuscito ad escogitarne altro migliore, non avrebbe però dovuto avere benigna accoglienza da parte di un Collegio del quale nessuno può certo porre in dubbio l'acume e l'imparzialità.

La sentenza appellata, infatti, dopo avere riconosciuto che quella cui per mero errore considera come "la fidejussione Varoli - Rossi", era limitata a quella parte del suo credito originario che il Consorzio non avesse potuto riscuotere dalla fallita Banca; dopo avere riconosciuto altresì che il concordato concluso da questa, oltre a garantire che dal riparto dell'attivo si sarebbe ricavato almeno il 45 % dell'importo dei crediti chirografari, prometteva anche il riparto di ciò che si fosse potuto conseguire dalla esercizio di certe azioni di responsabilità, ha però considerato

che, nell'interpretare la vera portata della limitazione delle condizioni con le quali si era voluto circoscrivere la garanzia data dai nostri

clienti al Consorzio, non era lecito trascurare quella che doveva essere stata la vera intenzione delle parti sia nel concederla, che nell'accettarla e partire da un certo criterio realistico e positivo;

che tanto i Rossi-Varoli, nell'esprimere il loro impegno, quanto il Consorzio, nell'accettarlo, dovevano avere tenuto presenti soltanto risultati positivi e concreti, quali una reale ripartizione delle attività dell'ente fallito, che si sapeva sarebbe avvenuto, come avviene normalmente, in modo certo e sicuro, e non dati evanescenti, realizzabili soltanto in una lontana e problematica scadenza;

che, l'esito estremamente incerto e sicuramente assai lontano nel tempo di liti iniziate o da iniziarsi deve essere stato del tutto estraneo alla considerazione e alle determinazioni delle parti;

che, concepita nei termini quali pretendono i convenuti Adele Rossi Varoli e Carlo Rossi, la loro garanzia verrebbe a perdere quasi tutta la sua efficacia e certo tutta la sua serietà;

che, quindi, esattamente il Consorzio aveva invocato in diritto l'art. II24 c.c., secondo il quale "i contratti debbono essere eseguiti in buona fede" ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espressamente, ma a tutte le conseguenze che secondo l'equità,



" l'uso e la legge ne derivano " ;

che la buona fede ed l'equità non consentono che chi si è obbligato a pagare una differenza per evitare un danno possa attendere a pagare sino a che sia scomparsa ogni più lontana e fantastica speranza di vedere ridotta la differenza ormai certa e in questa attesa non paghi nulla per mesi ed anni ;

che, pertanto, ripartite le attività dell'ente fallito, devesi ritenere essersi verificata la condizione cui la garanzia era subordinata ; tale garanzia deve ritenersi ormai operativa e liquido ed esigibile , deve ritenersi il credito del Consorzio in confronto dei garanti, i quali sono tenuti a pagare, ben restando inteso che, se le azioni di responsabilità promosse dalla liquidazione della Banca Popolare Agricola , come è detto nel concordato , dessero esito utile, questo dovrebbe andare a loro vantaggio .

Abbiamo creduto opportuno riferire per disteso e pressochè letteralmente l'argomentazione con la quale il Tribunale di Parma credette di avere giustificato l'accoglimento immediato delle domande del Consorzio anche nei rapporti dei nostri clienti perchè siamo ben sicuri che, per quanti sforzi facciamo , non riusciremo mai a dimostrarne l'assurdi-

tà meglio di quanto l'abbiamo dimostrata così rife=
rendole .

La disposizione dell'art. 1124 c.c., come quella
che è scritta sotto la rubrica " degli effetti di con=
" tratti ", non è mai è stata considerata come una
norma di interpretazione e cioè come una di quelle
norme alla quale il Tribunale di Parma avrebbe dovut=
to por mente se, come ha detto e com'era doveroso,
si fosse veramente prefisso lo scopo di stabilire che
cosa avesse voluto stipulare il Consorzio ed a che
cosa si fossero voluti obbligare le sig.ra Adele Ros=
si Varoli e il sig. Carlo Varoli .

Ora, se fra le norme alle quali abbiamo or ora ac=
cennato, la prima è quella scritta nell'art. 1131 c.c.,
è, insomma, la norma secondo la quale " nei contratti
" si deve indagare quale sia stata la comune intenzio=
" ne delle parti , anzichè stare al senso letterale
" delle parole", è tuttavia ben certo che, nella spe=
cie, le parole scritte nella dichiarazione in data
22 ottobre 1926, non soltanto per sé stesse, ma an=
che in relazione alle circostanze nella quale tale
dichiarazione è stata emessa, valgono a stabilire
che, secondo la comune intenzione delle parti, i no=
stri clienti avrebbero dovuto pagare al Consorzio
soltanto quanto questo, esaurita la liquidazione di



tutte le attività della Banca Popolare Agricola, non avesse potuto recuperare sulla somma depositata dal comm. Rossi presso tale Istituto .

Se questa nostra affermazione è esatta - e della sua esattezza non è dato dubitare perchè, mentre nella dichiarazione in esame è detto letteralmente che " qualora si dovesse recuperare dalla fallita una " somma inferiore alla depositata " la sig.ra Adele Varoli avrebbe garantito al Consorzio " il rimborso della differenza ", l'importo di questa avrebbe potuto essere accertato in una cifra precisa soltanto quando la liquidazione dell'attivo della Banca fosse stata completamente esaurita - se - diciamo - questa nostra affermazione è esatta, è giuoco forza ritenere che l'eventualità che la liquidazione della Banca si protrasse lungamente costituiva un'alea sfavorevole che, secondo la comune intenzione delle parti, doveva ricadere esclusivamente sul Consorzio stipulante .

Per quanto , per le ragioni ora dette, nessuna importanza dovrebbe attribuirsi all'ipotesi che, alla data alla quale la dichiarazione di garanzia è stata emessa , apparisse improbabile l'eventualità che la liquidazione si protrasse per un tempo lunghissimo , non è però inopportuno osservare ^{a questo proposito} /come fin da


allora tale eventualità si presentasse invece come possibile .

La dichiarazione più volte menzionata, infatti, prende data dal 22 ottobre 1926 ed è stata dunque emessa in un punto di tempo nel quale doveva presentarsi come possibile l'eventualità che il fallimento della Banca Popolare Agricola , pronunziato da poco più di quattro mesi , potesse sboccare in una liquidazione giudiziale e nel quale, dato che una simile eventualità avesse potuto essere evitata per effetto della conclusione di un concordato, nessun poteva sapere in quali termini questo avrebbe potuto essere proposto e concluso .

Evidentemente, la liquidazione giudiziale della Banca Popolare Agricola , tenuto conto così della importanza delle attività dell'Istituto e dell'importo e della natura delle sue passività , come della complessità delle controversie cui era inevitabilmente destinata a dar luogo, si sarebbe protratta per parecchi anni, al pari della liquidazione giudiziale di ogni altra importante azienda commerciale e, specialmente , di ogni altro importante Istituto bancario, e se, pure nel corso di essa il curatore avesse potuto procedere a riparti parziali, è ben certo che il Consorzio nulla avrebbe potuto pretendere dai nostri clienti fin-

chè l'ultimo riparto della ultima attività liquidata non fosse stato eseguito. - Fino a tale momento la condizione sospensiva negativa dalla quale dipende l'efficacia della garanzia sarebbe stata pendente, nè prima di tale momento il credito del Consorzio verso i nostri clienti, non accertato, nè accertabile nel quantum, sarebbe divenuto liquido.

Ciò significa chiaramente che il concordato della Banca Popolare Agricola - quel concordato che, concluso circa due anni dopo, intanto ha permesso al Consorzio di percepire sollecitamente il 45 % del suo credito e, da questo punto di vista, è a considerarsi come un vero e proprio concordato - di δ - diciamo - significa che tale concordato, se riuscì in parte foggiate ad imitazione della liquidazione giudiziale e, al pari di questa, può dar luogo a successivi riparti che, per la natura delle attività (crediti litigiosi) che dovranno dare i mezzi per eseguirli, non possono essere eseguiti entro breve termine, ha risolto l'alea assunta dal Consorzio con l'accettare la dichiarazione di garanzia della sig.ra Rossi Varoli e del sig. Carlo Rossi nei termini nei quali era concepita, in modo di gran lunga più favorevole di quanto, alla data dell'accettazione, potesse prevedersi.





Queste considerazioni tendono e, a nostro avviso, riescono a dimostrare che, se pure non fosse, in tesi generale, incivile ritenere che un contratto, deve essere interpretato in un certo senso per ciò solo che, se fosse interpretato in senso diverso, uno dei contraenti, ne trarrebbe scarso vantaggio, la sentenza appellata, escludendo per una ragione di questo genere l'interpretazione proposta da noi, avrebbe sempre errato in quanto - giova ripeterlo - è fuor di dubbio che il Consorzio, accettando come è concepita la dichiarazione di garanzia della sig.ra Adele Rossi - Varoli e del sig. Carlo Rossi, si è esposto a trovarsi, in determinate eventualità, in una condizione peggiore di quella in cui si troverebbe ora ove tale nostra interpretazione fosse esatta.

Da questo punto di vista, le stesse considerazioni trovano, del resto, puntuale conferma in altra tanto ovvia da far apparire pressoché indiscreto il richiamare su di essa l'attenzione della Corte Ecc.ma.

In realtà, la sig.ra Adele Rossi Varoli e il sig. Carlo Rossi erano assolutamente estranei all'ipotetica responsabilità assunta in confronto del Consorzio dal comm. Ettore Rossi, loro rispettivo marito e fratello, e quindi non avevano alcun obbligo di garantire a chicchessia il conseguimento di qualsiasi somma

gli fosse dovuta dalla Banca Popolare Agricola .

Mentre, quindi, è ovvio che, come ne avevano pieno diritto, i nostri clienti subordinassero da parte loro l'assunzione di una simile garanzia a tutte le condizioni che loro fossero piaciute e di formulare la dichiarazione con la quale l'assumevano in modo tale escluso che restasse per essi il rischio di dovere corrispondere al Consorzio, come che questo avesse potuto eventualmente avere dalla liquidazione, il Consorzio stesso, certo, da un lato, che da quella non avrebbe potuto conseguire l'integrale rimborso del suo credito e tutt'altro che certo, dall'altro, che il comm. Rossi, purtroppo coinvolto nel dissesto della Banca, potesse trovarsi in condizione di sopprimere a tale differenza, doveva essere propenso ad accettare con grato animo dai nostri clienti una garanzia la quale, per quanto condizionata e limitata, valeva pur sempre a migliorare la sua condizione e darli qualche speranza di non restare perdente.

Poiché l'argomentazione della sentenza appellata non vale ad escludere che, stando ai termini della dichiarazione emessa dalla sig.ra Adele Rossi Varoli e dal sig. Carlo Rossi, il Consorzio fosse tenuto ad attendere il pagamento della differenza promessagli fino a che fosse svanita qualsiasi speranza che la



liquidazione distribuisse fra i creditori della Banca qualsiasi somma in conto del loro avere; poichè, invece, tale argomentazione poggia esclusivamente sulla pretesa inverosimiglianza dell'ipotesi che il Consorzio possa aver consentito a porsi in simile condizione, ben può dirsi che l'argomentazione stessa è confutata dalla verità psicologica formulata in un ben noto proverbio popolare : A caval donato non si guarda in bocca .

Se, pertanto, l'interpretazione proposta da noi corrisponde ad una retta intelligenza delle parole usate nel contratto e trova conferma nella condizione nella quale le parti si trovavano, l'una di fronte all'altra, nel momento in cui il contratto è stato stipulato, lecito è concludere che tale interpretazione è esatta e che nessun dubbio può cadere sul punto che entrambe le parti hanno concordemente voluto che nulla doveva essere sborsato dai nostri clienti finchè fosse ancora possibile che qualche cosa il Consorzio riscuotesse dalla liquidazione della Banca Popolare Agricola .

In ogni peggiore ipotesi, l'interpretazione proposta ex adverso sarebbe altrettanto e, anzi, molto più incerta di quella proposta da noi e, in questo caso, il dubbio refluirebbe a vantaggio dei nostri



clienti per il principio sancito dall'art. II37 c.c.; per il principio, cioè, secondo il quale, " nel dubbio, il contratto si interpreta contro colui che ha stipulato ed a favore di quello che ha contratto l'obbligazione".

E' ben strano che la sentenza appellata, la quale ha ravvisato un canone ermeneutico nella disposizione dell'art. II24 c.c. e cioè - giova ripeterlo - in una norma che regola, non l'interpretazione, ma gli effetti dei contratti, abbia dimenticato completamente l'esistenza dell'art. II37 or ora citato.

Tale osservazione facciamo, del resto, solo ad abundantiam, giacchè ne pare evidente che l'interpretazione proposta ex adverso, nonchè essere esatto, non è neppure una vera e propria interpretazione, ma implica senz'altro l'alterazione dei termini nel quale il contratto si è perfezionato o, ciò che torna lo stesso, la sostituzione a questo di un contratto diverso.

Come dicemmo, la stessa sentenza appellata, dopo avere esposto l'argomentazione che abbiamo pressochè letteralmente riferita ed ampiamente confutata, dopo avere concluso che si è verificata la condizione alla quale era subordinata la garanzia prestata dai nostri clienti, finisce, infatti, col dire che, se le

azioni di responsabilità promosse dalla liquidazione fossero per dare esito favorevole, questo dovrebbe andare a vantaggio della sig.ra Adele Rossi Varoli e del sig. Carlo Rossi .

Ora, senza che occorra notare come in tal modo, con manifesta contraddizione , essa venga ad ammettere / che non si è ancora verificato l'avvenimento futuro ed incerto del quale dipende l'efficacia della garanzia, / che non è ancora noto quanto i nostri clienti possano dovere al Consorzio, a questo proposito è invece il caso di osservare

che, in virtù del contratto intervenuto fra le parti, il Consorzio doveva restare, qual'era, creditore della Banca Popolare Agricola per tutta la somma da questa dovutagli e divenire creditore in confronto dei nostri clienti soltanto del residuo che la liquidazione di tale Banca non avesse potuto pagargli;

che, per ritenere , come è stato ritenuto dal Tribunale di Parma, che in certe eventualità ed in un certo momento i nostri clienti possano avere diritto di riscuotere dalla liquidazione della Banca somma dovuta al Consorzio in qualità di creditore, occorrerebbe, dunque, supporre che, in virtù del contratto, il Consorzio stesso avesse stipulato il diritto di costringere i nostri clienti a rendersi cessionari dalle



sue residue ragioni creditorie e i nostri clienti si fossero obbligati a surrogarsi nelle ragioni ora dette .

invece
e che/nel contratto de quo ad una simile conven-
zione non si fa il più vago e il più lontano accen-
no .

E' dunque vero che la sentenza appellata, non potendo, da un lato, negare, che il Consorzio possa conseguire dalla liquidazione della Banca Popolare Agricola altre somme in acconto di ciò che gli è complessivamente dovuto e volendo , d'altra parte, tenere ferma la sua interpretazione, ha potuto trarsi d'impaccio soltanto col supporre che fra le parti sia intervenuto una convenzione che esse non si sono mai sognate di stipulare e, insomma, soltanto con l'alterare, così e come ci eravamo prefissi di dimostrare, i termini del contratto veramente concluso .

ooo

Come nel giudizio di prime cure, anche in questa sede abbiamo discusso la controversia come se essa vertisse esclusivamente fra il Consorzio e la sig.ra Rossi - Varoli perchè è di assoluta evidenza che, come a quest'ultima debbono giovare tutte le eccezioni con le quali il marito di lei, comm. Ettore

Rossi riuscisse a stabilire che la sua responsabilità o non esiste o non è esigibile o si è estinta, così al sig. Carlo Rossi, se pure potesse considerarsi come fidejussore solidale per la detta sig.ra Rossi-Varoli, gioverebbero tutte le eccezioni che nell'interesse di questa abbiamo fin qui esposte.

Pertanto, in base ai fatti ed alle considerazioni esposte, nell'interesse della sig.ra Adele Rossi Varoli e del sig. Carlo Rossi

SI CONCLUDE

Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione rejeta, accogliere l'appello interposto dai concludenti contro la sentenza del Tribunale di Parma (Sez. I) in data 27 giugno - 11 luglio 1929 e, in totale riforma di tale sentenza, previa declaratoria che i concludenti non sono condobitori solidali col comm. Ettore Rossi, nè hanno veste di fidejussori rispetto a qualsiasi obbligazione che a quest'ultimo potesse incombere verso il Consorzio appellato, respingere le domande da questo proposte in loro confronto con l'atto di citazione in data 28 dicembre 1928 e condannare il Consorzio stesso nelle spese giudiziali di prime cure e del presente giudizio te/d'appello, compresi gli onorari d'avvocato.

Bologna, Maggio 1930 - VIII°



Si producano:

- 1) Sentenza resa dal Tribunale di Parma nel giudizio di prime cure;
- 2) Sentenza Tribunale di Parma 8 Febbraio 1924 resa nella procedura fallimentare della Banca Pop. Agr. ed Ind.;
- 3) Avviso di pubblicazione di sentenza resa dal Tribunale di Parma nella causa fra Stralciari della B.P.A. e Amministratori B.P.A. ed altri.

Usciatolo per

V. p. n. n.

Visto con una postilla all'udienza d'oggi con una copie per una contropart. e ~~una copia per la Corte~~

Annulate marche per Lire 70. in complesso.

Bologna li 26/5/1930/VIII Il Cancelliere



Argenti

Presentata in Cancelleria lunedì 17 novembre 1930

Due copie in carta semplice del ri-verso
autentiche della sentenza.

RECEIVED BY THE CLERK OF THE COURT

N. 2280
della ricevuta

Corte di _____
Tribunale di _____
Pretura di _____
Ufficio di Conc. di _____

17 NOV. 1930 Anno IX
Addi _____ 19__

nella Cancelleria del _____

Il sig. La Bourmi

ha depositato (2) MB
Ap. 115
Spencer
Wom

(3) _____

(4) Com. Int. Carr
Tomma

IL CANCELLIERE
[Signature]

142.45

MARCA BOLLO LIRE UNA
MARCHA BOLLO CENT. DIECI

17 NOV. 1930 Anno IX

Bourmi

per diritto di chiamata nella causa tra
Bassi
Prof. Ferr. Tomma

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

9	35
1	10

L. 142.45

Studio Legale
dell'Avv. Prof. Enrico Redenti
Via Lombardi 6 - Telef. 2458 - Bologna

EB

Bologna 11 Giugno 1931

Ill.mo Sig. Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

CONSORZIO ENTI DELLA PROVINCIA DI PARMA-ROSSI - Il Prof. Redenti m'incarica di comunicarLe che è oltremodo spiacente di non poter senz'altro aderire alla Sua richiesta circa il rinvio della causa, in quanto il dominus litis è in questo caso il Sig. Intendente di Finanza di Parma, cui il Professore si è già rivolto nella speranza di poterLa favorire.

Non mancherò di comunicarLe immediatamente quella che sarà la risposta del Signor Intendente, e La prego di gradire i migliori ossequi

dev.ma di Lei

Enrico Redenti

[Handwritten signature]

*Studio Legale
dell'Avv. Prof. Enrico Redenti
Via Ramboni 6 - Telef. 2458 - Bologna*

EB

Bologna 15 Giugno 1931

A S.E. l'Avv. IVANOE BONOMI

R O M A

CONSORZIO ENTI DELLA PROV. DI PARMA = ROSSI = Il Prof. Redenti
m'incarica di comunicarLe che è ben lieto di poter aderire alla
richiesta di rinvio della causa di cui a margine, in quanto
l'Ill.mo Sig. Intendente di Finanza di Parma oggi stesso ha fatto
pervenire al Professore l'autorizzazione circa il rinvio
stesso.

Ho pure telegrafato all'Avv. Roberto Cavasola affinché
prenda gli opportuni provvedimenti.

Colgo l'occasione per presentarLe i miei migliori os-
sequi

dev.ma
p. REDENTI Prof. Avv. ENRICO
" STUDIO REDENTI "

di Enrico Redenti

N. 98. al Presidente della Corte di Cassazione,
~~Seconda Sezione Civile.~~

Il sottoscritto che insieme
con l'avv. prof. Agostino Beremini petrocina
il ricorso di Adolfo Paroli Bossi e Carlo
Bossi, ~~che~~ ^{- ricorso del} ~~dovrebbe~~ discutersi nella ~~seduta~~
udienza del 20 giugno 1931 ^{della Seconda Sez. Civile} ~~corrente~~
(istanza) ~~perché~~ per un ~~congruo~~ rinvio.

Come il sottoscritto ha esposto altra volta
^{in occasione} ~~nella richiesta~~ di altro rinvio, fra
i ricorrenti e il Consorzio degli Enti
di Produzione e Approvvigionamento di
Parma è in corso una transazione
che dovrà mettere fine a tutte le vertenze
giudiziarie pendenti, tale transazione è
ormai ~~stabilita~~ ^{definitivamente} convenuta in tutti
i suoi particolari ed ha già

ottenuto ~~il~~ ^{preventivo} ~~consenso~~ ^{consenso} della
Ragioneria Generale dello Stato e del
Ministero delle Finanze e ~~è~~ ^è ~~il~~ ^{il}
unico creditore del Consorzio di Parma
che ~~liquida~~ ^{era} a mezzo dell'Intendente
di Finanza di quella città.

~~Per questo~~ ~~Per questo~~ ~~per questo~~ ~~non~~
~~non~~ Per questo il sottoscritto, anche
a nome del collega Serenini, si lusinga
di ottenere il un congruo premio e
rispettosamente ringraziarla.

Con ossequi

Parma, 18 giugno 1937 IX

INDICAZIONI DI URGENZA

UFFICIO TELEGRAFICO
DI
ROMA

di recapito. Rimesso al fattorino ad ore _____

BONDI IVANCE CORSO UMBERTO

PRIMO 184 ROMA

Il Governo non assume alcuna
Le tasse riscosse in meno per
Il destinatario è invitato a firmare.
In mancanza di tali indicazioni, il destinatario per

essere completate dal mittente
ora della consegna del telegramma. In
consegna.

Ricevuto il _____

205' 5
Ricevuto

Pel Circuito N. _____

Raselli



Le ore si contano sul meridiano corrispondente nel
medio dell'Europa centrale, e nei telegrammi inviati
a vari paesi esteri al di fuori da una mezzanotte
all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il
primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappre-
senta quello del telegramma, il secondo quello della pa-
role, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese	Ore e minuti	
	ROMA						
	429 ISOLA DOVARESE	36 15 20	16	35			

PROCURA SPEDITA MANDI IL RESTO BUI SALUTI - ROSSI

Avv. Co. Belli Parma

XXII luglio 1910
Parma

Cross Umberto 18.61 postum
sperto a nome affetto
non potuto essere visto

TELEGRAMMA

valla e donato al fattorino per recapito.
Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è in
vicolo di una riscossione.



21-35-20 011 1930
1008

AGENZIA

N. H. - Primo lembo da piegare



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE CIVILE

N. 3522

R. G. 1933

2

Roma MAG. 1931 Anno IX 193 - Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno
Venti 20 GIU. 1931 Anno IX *per la discussione del ricorso*

Veroli Rossi N. id altri

e

Consorzio Ind. produzione effumoy. Terme

IL CANCELLIERE

Ill.mo

*Signor Avvocato Berellini Agostino
Bonomi Franca*

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria, indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunciata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

V. B. Buoni



DD SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

=====

= C O N T R O R I C O R R E =

IL CONSORZIO FRA GLI ENTI DI PRODUZIONE APPROVVIONA-
MENTO E CONSUMO DELLA PROVINCIA DI PARMA in liquida-
zione in persona dell'Intendente di Finanza di Parma
Avv. Comm. Emilio Costa, suo Commissario liquidatore, è
lettivamente domiciliato in Roma, via A. Depretis 86,
presso e nello studio dell'avv. Roberto Cavasola e
rappresentato da lui stesso, dall'Avv. Prof. Enrico
Redenti, dall'Avv. Renzo Menoni giusta procura spe-
ciale 10 dicembre 1930 a. IX rogito notar Fontanabo-
na di Parma,

avverso

ADELE ROSSI VAROLI e RAG. ETTORE ROSSI rappresentati
dagli avvocati sen. Agostino Berenini ed Ivance Bono-
mi, elettivamente domiciliati nello studio di questo
ultimo in Roma, corso Umberto I, 184

In punto: preteso annullamento della sentenza della
Corte d'Appello di Bologna, sez. 1°, 12-13 giugno 1930

VIII°

oOo

Il ricorso comincia col rifare per conto suo l'e-
sposizione dei fatti, lasciando da parte quella della
sentenza denunciata. E tenta poi di provocare un nuo-
vo riesame di merito, attraverso due mezzi, coi quali

in epigrafe si denunciavano bensì disposizioni di legge che sarebbero state violate, ma in realtà nel contesto non si parla più di errori di diritto bensì soltanto di interpretazione del contratto.

In queste condizioni non crediamo di dover indugiare a lungo nell'illustrare le ragioni della resistenza del Consorzio in liquidazione.

Teniamo infatti per certo che la Suprema Corte vorrà non dare alcuna importanza a tutto ciò che vi è di capzioso nella esposizione dei ricorrenti, e prenderà a base della sua decisione il fatto della causa così come è = esattamente = raffigurato nella sentenza di merito.

E quanto ai mezzi di ricorso, pochi rilievi possono essere sufficienti.

oOo

Ci sembra intanto superfluo distinguere i due mezzi, data la loro intima connessione, e dato che trattarne separatamente implicherebbe ripetere per il secondo quel che già si fosse detto per il primo.

E' opportuno invece ricordare il contenuto della sentenza, la stringente argomentazione attraverso cui la Corte di Bologna è giunta alla sua decisione.

Essa ha ritenuto anzitutto, sovraneamente, che nella domanda del Consorzio causa petenai fosse "la



"colpa nella esecuzione del mandato, per parte del Rossi, e la garanzia assunta per parte della moglie e del fratello": ha quindi ritenuto non solo "manifesta" ma "riconosciuta" la colpa del Rossi medesimo, e ciò non lunga motivazione, che occupa varie pagine.

Passando poi a considerare l'eccezione del rag. Ettore Rossi, di "improponibilità della domanda per illiquidità del credito", e dopo avere dedicato una buona pagina ad enunciare dettagliatamente e nei suoi sviluppi le proposizioni in cui si scomponeva quest'asserzione, i giudici del merito la hanno proclamata infondata. Hanno rilevato infatti che il Consorzio aveva due distinte azioni, una di credito quale depositante verso la fallita Banca, l'altra di responsabilità contro il mandatario rag. Rossi. Le due azioni, hanno detto i giudici del merito, potevano spiegarsi anche contemporaneamente senza che si avverasse la contraddizione obiettata dal rag. Rossi, in quanto il Consorzio nel proporre le sue azioni contro il Fallimento non esercitava azioni del rag. Rossi, bensì proprie azioni di depositante. Hanno soggiunto "non risulta in alcun modo" - ed è un insindacabile apprezzamento di fatto - "che il Consorzio abbia rinunciato" al suo diritto di agire in responsabilità avverso il rag. Rossi: ed hanno spiegato che l'adesione del Con-

sorzio al concordato non poteva implicare tale rinunzia, giacché le rinunzie non si presumono e meno che mai si possono logicamente presumere, allorché si vede il creditore chiedere garanzie per ottenere il soddisfacimento del credito.

E finalmente i nostri giudici sono venuti ad esaminare il punto su cui soprattutto batte ora il ricorso, se dall'adesione del Consorzio al concordato della banca fallita risultasse una dilazione al termine concesso al Rossi per quanto al credito verso di lui. E dopo avere ricordato che l'immediata procedibilità dell'azione di responsabilità sempre permanente e può svolgersi contemporaneamente con quella creditoria verso la fallita, disse che per stabilire se ci fosse stata la dilazione non si poteva argomentare a favore del Rossi dal tenore della garanzia prestata dalla moglie e dal fratello di lui, "trattandosi di obbligazione particolare addietta che non modifica quella principale".

Tutto questo però ad abundantiam, perché - dice la sentenza - "sen anche si volesse ritenere che il debito del rag. Rossi fosse contenuto negli stessi limiti di tale garanzia" (quella prestata dalla moglie e dal fratello), "le conseguenze non sarebbero diverse".



E così la sentenza passa ad occuparsi della eccezione della Sig.ra Adele e del Sig. Carlo Rossi: ciò che significa interpretare il patto di garanzia 22 ottobre 1926. Per quanto il punto tocca principalmente il secondo mezzo del ricorso avversario, preferiamo continuare l'esposizione della sentenza della Corte, per non spezzare la sua rigida argomentazione, ed anche per rispondere al patrocinio avversario, che nel ricorso ha voluto - come ricorderemo tra breve - confondere la posizione del rag. Ettore Rossi con quella della moglie e del fratello di lui.

E, scesa all'esame di questo tema, la sentenza così si argomenta:

"Riconosciamo gli appellanti che tutte le attività della Banca sono state liquidate e distribuite e che restano unicamente le azioni di responsabilità contro alcuni amministratori, i cui relativi giudizi, iniziati da circa tre anni, attendono ancora la decisione in primo grado. Né tampoco affermano che vi siano serie speranze di vittoria da parte del fallimento; solo sostengono: "essere ipotesi, se non probabile, almeno teoricamente possibile" che i creditori della Banca Popolare e fra essi il Consorzio attore riescano a riscuotere il saldo dei rispettivi crediti.

"Ora non pare alla Corte che basti questa lontana
"e teorica possibilità per paralizzare gli effetti di
"una garanzia. Ciò sarebbe evidentemente eccessivo.
"I contratti devono avere un contenuto pratico che
"risponda allo scopo per cui si stipulano e non devono
"potersi all'assurdo.

"Se vi é attendibile speranza di qualche attività
"realizzabile in tempo congruo, in tal caso puossi se-
"riamente opporre il non avveramento della condizio-
"ne cui fu sottoposta la garanzia; ma, se tale speran-
"za non vi é, se si tratta di sola possibilità teori-
"ca, é antigiuridico ritenere questa possibilità come
"un fatto apprezzabile contemplato dal patto. La ga-
"ranzia prestata non avrebbe più un contenuto pratico
"e serio. D'altra parte alla sua prestazione e ad evi-
"tare danni al garante che paga, vi sarebbe poi sem-
"pre il rimedio della surroga di diritto nelle ragio-
"ni del creditore ove i giudizi in corso dessero u-
"tili risultati.

"Ciò che si dice in tesi generale é poi maggior-
"mente vero nella specie.

"La garanzia di cui é caso non si era riferita alle
"azioni di responsabilità in questione, né voleva
"riferirvisi secondo la comune intenzione delle parti".

"Non si era riferita la garanzia stipulata il 22



"ottobre 1926, perché essa accenna genericamente a
"quanto si dovesse recuperare dalla fallita Banca"
"e non altresì specificamente a quanto si potesse ri-
"cuperare dagli amministratori giusta quanto si sti-
"pulò poi un anno dopo e cioè il 20 ottobre 1927 col
"concordato.

"Né secondo la intenzione delle parti poteva es-
"sersi avuto riguardo a siffatte problematiche even-
"tualità di attivo che al momento della stipulazione
"garanzia non erano tampoco presenti alla mente delle
"parti.

"Nel resto, il Consorzio, ente pubblico, al quale
"erano collegati vasti e rilevanti interessi; aveva
"d'uopo di compiere sollecitamente la propria liquida-
"zione e non poteva adattarsi a condizioni di esigibi-
"lità così incerte e remote: né è quindi a ritenersi
"che avrebbe accettata una garanzia in siffatti termi-
"ni. E poiché era esso il creditore che poteva det-
"tare le condizioni, in vista delle gravi azioni di
"responsabilità che gli spettavano contro il Rossi,
"e che costui appunto tendeva ad evitare, è a rite-
"nersi, secondo ogni attendibile verosimiglianza, che
"tali condizioni siano state accettate dai garanti. Il
"tenore del patto come sovra si spiegò concorda in
"tal senso: poiché contempla quanto si dovesse recu-

"operare dalla fallita Banca e cioè ad ogni evidenza,
"quanto di attività concrete questa presentasse, sen-
"za che si potesse in quel tempo aver riguardo ad a-
"zioni di responsabilità contro amministratori, alle
"quali non si pensò che un anno dopo nel concordato,
"e le guasti, a rigor di termine, porterebbero a recu-
"perare somme dai detti amministratori e non dalla
"fallita Banca, e così resterebbero fuori dal patto
"di garanzia.

"Soccorre in tal senso, oltre la regola di inter-
"pretazione sovra accennata (articolo 1131 C.C.) an-
"che la norma generale di diritto secondo cui i con-
"tratti debbono essere eseguiti di buona fede (art.
"1124 C.C.) ed è contrario alla buona fede contrattua-
"le il pretendere di limitare la garanzia ad una con-
"dizione che la renda irrisoria e che toglie tutta
"l'utilità al conseguimento della quale tendeva il
"creditore nell'accettarla: specie avuto riguardo
"ad un ente pubblico, nelle condizioni in cui si tro-
"vava il Consorzio.

"Tali conseguenze appaiono chiare, né havvi luogo
"a dubbio, e non è quindi il caso di applicazione
"dell'articolo 1137.C.C.

"E poiché non si contende sul residuo attuale cre-
"dito del Consorzio nella somma proposta ben fece il

"Tribunale ad accogliere la domanda e bene altresì ha
"riconosciuto il vincolo solidale dei garanti col debi-
"tore principale, trattandosi di causa ed obbligazio-
"ne commerciale".

Tale la sentenza, che ci pare in ogni sua parte fonda-
ta su uno schietto giudizio di merito, su una so-
vrana interpretazione di quella che fu la volontà del-
le parti.

oOo

Cosa viene ad opporre ad essa il ricorso?

Questo è veramente un esempio caratteristico di un
tipo di ricorsi ben noto alla Suprema Corte, quelli in
cui si tende esclusivamente ad ottenere un nuovo e-
same di merito.

Così, stando all'epigrafe del I° mezzo, si assumerebbe-
ro violati gli artt. 1123 e 1124 c.c., ossia le norme ge-
neralissime sugli effetti dei contratti; stando all'e-
pigrafe del secondo, gli artt. 1131 e 1137, 1157, 1158 e
1166: cioè norme sulla interpretazione dei contratti
(1131, 1137 e 1166) e la nozione teorica dell'obbliga-
zione condizionale. Denuncia molto tipica nei ricorsi
in questa sede; tipica, s'intende, di quei gravami at-
traverso cui si viene a discutere del merito.

Peraltro pure assumendo violati questi articoli, il
ricorso non può naturalmente assumere che la Corte

di merito sia partita da principi contrastanti con quelli in essi dettati (abbia cioè detto, per es., che i contratti non hanno forza di legge tra le parti, o che debbono essere eseguiti di mala fede, o abbia confuso la nozione di condizione risolutiva con quella di condizione sospensiva: ciò che sarebbe realmente disapplicare detti articoli). Onestamente, il ricorso non ha potuto dire nulla che si approssimasse neppure a questo.

Ciò posto, l'invocare nei due mezzi tali articoli ad essi soltanto, significa che si vuole discutere davanti alla Suprema Corte della ininterpretazione che si pretende dare al contratto, in linea di merito: materia strettissimamente di fatto.

E tutto il contenuto del ricorso conferma il pronostico ch'era agevole fare alla lettura dell'epigrafe dei due mezzi.

Leggiamo quasi in principio di esso (primo mezzo, pag. 4):

"Neppure l'azione promossa dal Consorzio mira ad
"ottenere una somma qualsiasi a titolo di risarcimento di danni, nel qual caso potevasi sostenere la
"indipendenza e l'autonomia di questa azione da quella
"che il Consorzio ha promossa contro la fallita Banca. L'azione del Consorzio, quale si desume chiara-

"mente dagli atti e documenti di causa, mira invece
a ottenere dal Rossi il pagamento della differenza
"fra la somma depositata di L.650.000 e quanto il
"Consortio ha già attualmente recuperato...."

Ora, scrivere questo, è saltare a pié pari sulla sen-
tenza della Corte, che è stata chiarissima nel dire;

che l'azione del Consortio contro il rag. Rossi era
una azione di responsabilità: che non poteva arguirsi
circa l'estensione dell'obbligazione del rag. Rossi
da quella dell'obbligazione della moglie e del fra-
tello di lui, perché quest'ultima era "obbligazione
addietta
particolare che non modifica quella principale";

che, agendo in responsabilità il Consortio era be-
ne in diritto di domandare al rag. Rossi in ogni momen-
to la totalità del suo credito, data dalla differen-
za tra la somma depositata e quella ricevuta in mone-
ta di fallimento.

Ci è capitato più volte di vedere dei ricorsi che
si sforzano in questa sede di dimostrare che i giudi-
ci del merito hanno male interpretata la domanda (di-
mostrazione in massima inammissibile qui, come insegna
la giurisprudenza di questa Ecc. Corte): ma qui vedia-
mo qualcosa di meno usuale: la tranquilla dimentican-
za della interpretazione della domanda e della natu-
ra dell'azione svolta dall'attore, che è stata data

dai giudici del merito.

Inutile dire che la Suprema Corte non vorrà seguire i ricorrenti, e porsi a ricercare essa, come un giudice di I° grado, in base agli "atti e documenti di causa" la natura della domanda attrice, che è stata così perspicuamente valutata dai giudici del merito.

oOo

La Corte di merito, come si è detto, ha stabilito nei termini più netti la diversità delle azioni esperite dal Consorzio contro il rag. Ettore Rossi e contro la moglie ed il fratello di lui; ha stabilito che l'azione contro il rag. Rossi (azione per responsabilità) non avrebbe dovuto subire le eventuali remore e limitazioni cui (in ipotesi) dovesse sottostare quella contro la moglie ed il fratello (azione nascente da contratto); ha ancora stabilito la piena legittimità di un'azione contemporanea del Consorzio contro il fallimento della Banca (agendo quale depositante), e contro il rag. Rossi (agendo per responsabilità).

In relazione al secondo punto ha pur detto a rinforzo, a dimostrare cioè il pieno torto degli appellanti: "ad abbondanza si osserva che, se anche si volesse ritenere, che il debito del rag. Rossi fosse contenuto negli stessi limiti di tale garanzia, le conseguenze non sarebbero diverse, poiché, come in-

"fra si dimostrerà, l'azione non è intempestiva anche
"nei rapporti dei garanti".

Ed ha fatto quelle considerazioni sul contenuto del
patto di garanzia e sulla interpretazione da darsi
ad esso che abbiamo a suo luogo riportate.

Il ricorso trova comodo di non occuparsi né punto
né poco di gran parte di quanto ha detto la Corte.
Viene così con tutta tranquillità ad affermare che la
posizione del rag. Rossi è identica a quella dei ge-
renti.

Ed affronta, sempre con moventi di scritto defensivo-
nale davanti a giudici del merito, la questione di ciò
che debbano pagare ed il rag. Rossi ed i garanti.

Naturalmente il punto si riduce tutto a sapere cosa
significhi ed importi il patto di garanzia; e lo sfor-
zo del ricorso è d'invitare la Suprema Corte ad inter-
pretarlo ex novo diversamente da come l'ha interpre-
tato la Corte di merito.

Ma questo, ripetesi, è dimenticare la sede in cui
siamo.

Ché se per inammissibile ipotesi si dovesse discen-
dere a questo esame, dovremmo richiamare quanto scri-
vamo nelle nostre produzioni defensionali di merito,
e riportarci soprattutto alla perniciosa motivazione
della sentenza bolognese, per ripetere:

= il Consorzio, o meglio la liquidazione del Consorzio, ente sorto per la guerra e forse unica sopravvivenza dei suoi congeneri di cui non resta più che il ricordo, non poteva certo intendere di restare in vita ancora per decenni interi al solo scopo di aspettare che fossero finite tutte le azioni di responsabilità intentate dal fallimento della Banca Agricola contro gli ex-amministratori:

coloro che contraevano col Consorzio, cioè i garanti del rag. Rossi, conoscevano benissimo questa sua condizione:

essi sapevano benissimo del pari che la loro garanzia aveva per scopo di ottenere una dilazione ad una esecuzione avverso il rag. Rossi contro cui questi sarebbe stato disarmato, non avendo alcuna seria eccezione da opporre alla propria responsabilità: con ciò solo si spiega appunto il loro intervento e la loro prestazione di garanzia;

ma appunto perché sapevano che il Consorzio aveva "via libera" ad agire contro il rag. Rossi, non potevano pensare ch'esso di fronte al vantaggio della garanzia affrontasse l'inconveniente massimo di dovere attendere per anni ed anni il ricupero del suo credito; e meno che mai che la speranza di recuperare centesimi (ché tanto potrà essere in ogni più rosea i-

potessi la sua percentuale di recuperi avverso gli am-
ministratori) dovesse indurle ad inibirsi per anni
ed anni di avere somme ingenti (157 mila lire oltre
gli interessi, senza tener conto delle spese di causa);

che le azioni contro gli amministratori sono di un
esito più che problematico, sia dal punto di vista del
loro fondamento giuridico, sia da quello della solvi-
bilità dei convenuti; che è certissimo che oggi, a
oltre quattro anni dal fallimento, non si profila
sull'orizzonte il recupero di un centesimo per questo
titolo;

che pertanto sotto qualsiasi titolo si profila la
convenzione di garanzia, questa, avuto riguardo al-
la comune volontà dei contraenti, deve interpretar-
si nel senso che essi non intendessero affatto di im-
porre al Consorzio un'attesa fino all'esperimento ed
esaurimento delle azioni di responsabilità degli am-
ministratori, bensì intendessero che esso Consorzio
sarebbe stato pagato subito dopo che si fosse addi-
venuti al reparto dell'attivo del fallimento;

che nessuno pensa né ha mai pensato che nel caso
le azioni contro gli ex- amministratori o altri re-
sponsabili del fallimento della Banca facciano per-
venire qualcosa al Consorzio o all'Amministrazione
che gli sarà succeduta, questa debba locupletarsene a

danno dei sigg. Rossi; ma si è sempre detto che in questa, a nostro avviso non probabile ipotesi e comunque lontana nel tempo, ciò che il Consorzio o chi per esso dovrebbe ricevere andrà a parziale rimborso dei Rossi.

Quindi fondatissima in merito e per sotto l'aspetto equitativo la sentenza, dato che di tutto ciò potesse qui parlarsi ancora.

Abbiamo scritto che il ricorso è tutto una difesa nel merito, e non denuncia alcun errore di diritto commesso dalla Corte di Bologna.

Vogliamo essere precisi sino allo scrupolo.

A pag. 7 del ricorso si legge:

"La Corte di merito cerca di dimostrare che la condizione inscritta nell'obbligazione deve intendersi così come... l'intende e l'interpreta il Consorzio degli Enti, cioè una parte sola e non le due parti, così come prescrive chiaramente l'art. 1166 del nostro Codice".

Questa, a rigore, potrebbe essere la denuncia di un errore di diritto.

Il male si è che è anche una prova del metodo con cui è stata scritta il ricorso, tenendo in non cale la sentenza. La quale non si è affatto sognata di dire ciò che ora le si vuole far dire, bensì che i gar



ranti dovettero accettare ciò che il Consorzio per le proprie finalità era nella necessità di pretendere. E questa interpretazione la Corte l'ha fondata su un ampio motivato esame di quelle che erano le circostanze di fatto, e di ciò che le parti potevano proporsi.

Nelle sue ultime righe il ricorso accenna ancora ad una norma giuridica che sarebbe stata disapplicata, in quanto dice che "la Corte di merito ha evidentemente dimenticato il principio sancito dall'art.1137 c.c.". A farlo apposta, la sentenza non ha punto dimenticato tale articolo, bensì l'ha menzionato, dicendo che non era il caso di fare luogo alla sua applicazione, per ciò che non eravi luogo a dubbio sulla interpretazione del negozio; intervenuto e sulla volontà delle parti.

Se c'è un oblio, è quello del ricorso, intorno alla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, sulla non denunciabilità in questa sede dell'uso fatto dal giudice del merito delle direttive impartitegli dal legislatore con le norme sulla interpretazione dei contratti (Cass., 25 giugno 1927, sent. 2345 ined. Rep. Giur. Ital., 1927, Cass. civ. 159; id., 26 gennaio 1929, sent. 373 ined., id. 1929, Cass. civ. 96; 16 aprile=26 maggio 1930, 4 giugno=2 luglio 1930, 7 giugno=7 luglio 1930, Settim. Cass. 1930, n. 1849 col. 992, n. 2413

col. 1210, n. 2511 col. 1250).

Confidasi pertanto nella relazione del ricorso con vittoria di spese.

Bologna - Roma, 18 dicembre 1930 a. IX

Prof. Enrico Redenti AVV. PROF. ENRICO REDENTI
Avv. Roberto Cavasola AVV. ROBERTO CAVASOLA

Si depositeranno a corredo del controricorso la procura speciale ed i fascicoli degli atti e documenti del giudizio di merito.

Relazione di notifica

Ad istanza del Consorzio fra gli Enti di Produzione Approvvigionamento e Consumo della Provincia di Parma, in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore Comm. Emilio Costa, eletto e domiciliato in Roma presso l'avv. Roberto Cavasola in via Depretis 86;

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto alla R. Corte di Cassazione del Regno ho per ogni fine e scopo di legge notificato e lasciato copia simile del presente contro ricorso per Cassazione a firma degli avv. Prof. Enrico Redenti e avv. Roberto Cava,

Umberto 184

tota e peditegno elenco documenti
ai Sigg. Adele Rossi Varoli e Rag. Sto-
re Rossi consegnandote nel domicilio
dai medesimi eletto in Roma presso S.
S. il Cav. Av. Ivano e Bonomi al Corso
Umberto I n. 184 a mani dell'Avv.
Mengozzi Ada, in presenza
dell'Avv.
Messa vent. Dicembre 1851X
L. B. j l,

Spina
14/13
Spina 17/13



41-51

AVOCATO BONOMI PIAZZA LIBERTA
QUATTRO ROMA -

(Mod. di invio, 1930)
(VII)

INDICAZIONI DI URGENZA

ROMA

UFFICIO TELEGRAFICO
DI
ROMA

R.
T.
A.
Avviso di ricezione
urgente

posta raccomandata
A indiritto
Comunicare tutti i defetti

PCD

GR
TM
CTA

Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
Le tasse riscosse in caso per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente.
Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Ricevuto il 14/12/1930 ore 12:25

Ricevuto

Per Circuito N.



Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.

Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello della parola, gli altri la data, l'ora e minuti della presentazione.

-127- PARMA 64100 16 24 12H20

NUM.

PAROLE

DATA DELLA PRESENTAZIONE

VIA E INDICAZIONI

Giorno e mese

Ora e minuti

EVENTUALI D'UFFICIO

STOP SPEDITO RICORSO ADESIONE RECESSO RICORSO ROSSI VAROLI -

INTENDENTE COSTA

Operazioni correnti postali - Pagamenti e riscossioni in tutte le località del Regno - Fra correntisti i pagamenti e riscossioni, mediante postagiuro, sono eseguiti senza limitazione di somma ed in esenzione da tasse.

Prf. Enrico Redenti e Renzo Menoni Dott. Proc. Giorgio Menoni
Bologna Via Zamboni 6 Tel. 24-58
Parma Via Dante 10 Tel. 3-97

Copia

21/12/931

Illmo Sig. Intendente di Finanza
Parma

OGGETTO * Consorzio "nti - Rossi Ricorso in Cassazione

Il Collega avv. Roberto Cavasola di Roma con lettera in data 19 corrente ci comunica che la discussione del ricorso è stata nuovamente fissata per l'udienza del 26 gennaio p.v.

Avverte che la discussione è già stata per due volte rinviata per desiderio di S.E. Bonomi e che quindi non sarà più possibile un terzo rinvio, ma occorre o che gli avversari recedano formalmente dal ricorso o trattare la causa.

Di questo ci affrettiamo a rendere edotta la S.V. Ill.ma pregando - anche di ogni nostra responsabilità - di farci avere per iscritto precise istruzioni.

Col massimo ossequio anche pel collega Prof. Redenti
dev. (Avv. Renzo Menoni)

Ettore Bossi
Corso V. E. 28 Cremona

~~Mandi subito foglio di~~

Appena firmato foglio
spedito ~~ier~~ ~~lo~~ ~~mandi~~
Intendente Parma perche
lo firmi per accettazione
~~per~~ ~~mandi~~ ~~per~~ ~~spedisca~~ ~~subito~~
per espresso. ~~che~~

~~Avvocato Meroni~~
~~Via Dante Parma~~

~~Avv. Intendente~~

~~Spiega Gargeri, Intendente Meroni~~
~~ricorso Bossi. Il ricorso raccolto e~~
~~e inviare subito qui ~~al~~ ~~avv.~~ ~~Barnesi~~~~

Avvocato Menoni
Via Dante Parma

Tommaso Giuggera Intendente
rinuncia ricorso Bossi. Curare
Intendente accetta rispedita foglio
per espresso.

Menoni

25 7 = 2
13. ~~750~~
3



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

2 SEZIONE CIVILE

N. 3522 R. G. 19 30

Roma, DIC. 1931 Anno X

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa
la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno
Ventises 26 GEN. 1932 Anno X
per la discussione del ricorso

Veroli Rospi Adele ed altri

Consorzio Enti Produzioni App. e Pannone

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Berenini Agostino
Bonanni Franco

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria, indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Barcellona Rel.

P.

Levi

Dr. Loureni

RAG. ETTORE ROSSI
DOTT. BRUNO ROSSI

STUDIO LEGALE E COMMERCIALE

CREMONA

Corso Vittorio Emanuele N. 28

TELEFONO 17-65

ISOLA DOVARESE - TELEF. 01

R. 20/1/32

Illustre e caro amico,
La balsa di Paganico, che ha
iscritto ipoteca, per mutuo emarginato,
nel fondo bafellina, richiede ancora del
tempo, per le pratiche burocratiche, per ^{l'aprire}
il comune a cancellazione. - Ho scritto
in tal senso a Panna, avvertendo però
che detta ipoteca non ha alcun valore
legale. - Lotta si è costretto a rinviare
la causa di Bologna col io l'ho

assurato, che lei ha avvertito cadere
l'appello in bafazione. - Ho dovuto
promettere, cioè, per le insistenze del
Gonim. Corti, presato anche dai
suoi legali, come risulta dall'ante
lettere.

da prego rinviare il mio biglietto assuran-
dolo che ha provveduto in tal senso.

Tutto il bene facciano l'atto.
Vanti affettuosi, salutati anche de l'amicizia
quanto d'ogni alla b'pina aff. l'hy

STUDIO CAVASOLA

Avv. Roberto Cavasola - Avv. Paola Ripari del Riccio

ROMA - VIA AGOSTINO DECRETIS N. 86



a. s. e.

l'On. avv. Ivano Bonomi

piazza Libertà 4

Roma

STUDIO CAVASOLA

Avv. Roberto Cavasola - Avv. Paolo Ricci del Riccio

Roma (122), 20 gennaio '32
VIA AGOSTINO DEPRETIS N. 86

Illustre Avvocato

ho mandato la sua lettera relativa alla
causa Veroli-Rossi, in Cassazione, al Prof. Re-
denti, a Bologna - Non appena avrò istru-
zioni in proposito, mi affretterò a commu-
nicarle.

Intanto La auguro con devoto animo
suo
Cavasola

RAG. ETTORE ROSSI
DOTT. BRUNO ROSSI



A Sua Eccellenza

l'Avv. Prof. Luigi Bonomi

Piazza della Liberté ⁵⁴³ 1
Roma

27 gennaio 1933

Sp.
com. Costa

In seguito agli aiuti
costi in ~~interessi~~ ~~al tutto~~
subito a ~~la~~ ~~finanziaria~~ ~~già~~
~~di recesso~~ ~~dal~~ ricorso di
Adele Garoli Bossi e altri
contro il ~~comune~~ degli enti
oggi stesso ~~per~~ avvertiti



Mod	
Numero d'arrivo	52333
DIREZIONE VIA DELLE FINANZE, 34	

L'adv. Capp
che il ricor
si' stato per
26 gennaio
non si discute più perché
ritirato. Con ossequi

RAG. ETTORE ROSSI
DOTT. BRUNO ROSSI

STUDIO LEGALE E COMMERCIALE

CREMONA

Corso Vittorio Emanuele N. 28

TELEFONO 17-65

ISOLA DOVARESE - TEL. 01

23-1-32

Faro col silenzioso ansio,
Le ritorno debitamente firmato
- da me in persona, e da Leonardo... per
una moglie, il ricordo, -
l'incerto celebriamo l'atto a Parma
in la terra - informato, -
pazie di tutto, opus alla spina
e salute affettiva

Saluti cari - Ferruccio
Leonardo

RAG. ETTORE ROSSI
DOTT. BRUNO ROSSI



A tua eccellente

fav. Prof. Franco Bonomi

Traya Sbera 4

Roma

25 gen.

A. S. G. al presidente Barcellona

Mi affretto ad avvertirvi
 che il ricorso Adele Paroli e
 Ottore Bossi contro il municipio
 tutti, ~~che~~ ~~di~~ ~~risolto~~ per
~~il~~ martedì 30 gennaio,
 non si discuterà perché
 i ricorrenti, con atto che
 mi giungerà domani fatto
 rinviare al ricorso
 stesso, ~~che~~ e la parte
 resistente accetta la
 rinuncia.
 Con alta considerazione

C O R T E DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O del

Sigg. ADELE ROSSI VAROLI e RAG. ETTORE ROSSI residenti a Isola Dovarese, rappresentati e difesi dagli Avvocati Agostinò Berenini e Ivano Bonomi, e domiciliati elettivamente nello studio di quest'ultimo in Roma - Corso Umberto I - 104.

C O N T R O il

CONSORZIO FRA GLI ENTI DI PRODUZIONE APPROVVIGIONAMENTO E CONSUMO della PROVINCIA di PARMA in persona del Sig. Intendente di Finanza di Parma Avv. Comm. EMILIO COSTA residente a Parma nella Intendenza di Finanza per

cassazione della sentenza pronunciata fra le dette parti della Corte di Appello di Bologna il 14 Giugno 1930, pubblicata il 25 Giugno 1930, e notificata il 25 Luglio 1930.

F A T T O

Il Rag. Ettore Rossi, nella sua qualità di liquidatore del Consorzio fra gli Enti di Produzione di approvvigionamento e di Consumo di Parma, depositava nel Maggio 1926, lire 650.000 di spettanza di detto Consorzio presso la Banca Popolare Agricola di Parma,

poco tempo dopo, detta Banca, con dolorosa sorpresa di quanti avevano creduto nella sua solidità, cadeva in fallimento.

Il Rag. Rossi, obbedendo ad un dovere morale, si impegnava a risarcire la perdita che eventualmente sarebbe derivata all'Ente già da lui amministrato, e più tardi, sempre in virtù di questo suo impegno, prestava una fidejussione bancaria di 200 mila lire.

A sua volta la moglie Adele Rossi Varoli, rilasciava all'Ente predetto una sua obbligazione, con la fidejussione del cognato Carlo Rossi, con cui qualora l'Ente dovesse recuperare dalla fallita banca una somma inferiore della depositata essa garantiva la differenza.

Intanto la procedura fallimentare della Banca Popolare Agricola di Parma metteva capo ad un concordato, col quale i creditori (fra cui naturalmente il Consorzio degli Enti) convenivano di accettare il 45% dei loro crediti, più quello (recita il concordato) che si potrà ricavare dalle azioni di responsabilità o di risarcimento di danno proposto contro; gli ex amministratori della fallita Banca .

In seguito a ciò il Consorzio degli Enti avendo ricupato, delle 650 mila lire depositate, il 45% pari a L.292.500 e avendo già avute, per la fidejussione bancaria offerta dal Rossi, oltre L.200.000 e così in totale L.492.500 pretese avere subito (senza attendere gli eventuali nuovi recuperi dell'azione iniziate contro gli ex amministratori) le residue lire 157.500.

Con atto di citazione 28 Dicembre 1928 esso Consorzio citava i Sigg. Ettore Rossi, la di lui moglie Adele Rossi Varoli, e il di lui fratello Carlo Rossi, perché fossero condannati in solido al pagamento della somma di L.157.500.

Il Tribunale di Parma, respingendo le eccezioni dai convenuti, accoglieva la domanda del Consorzio.

La Corte di Appello di Bologna, con la citata sentenza, di cui qui si chiede l'annullamento, confermava la sentenza dei primi giudici.

P R I M O M E Z Z O

Violazione e falsa applicazione di legge, difetto di motivazione.

Art.517 n.3, art.361 n.2, art.360 n.6 Cod. Proc. Civ. art.II23, II24 e seg.Cod.Civ.)

L'azione promossa dal Consorzio degli Enti contro il Rag. Ettore Rossi non chiedeva la pronunzia della generica responsabilità di costui ai fini del risarcimento del danno. In questo caso il Consorzio avrebbe potuto agire contemporaneamente tanto contro la fallita Banca

quanto contro il Rossi poiché come ricorda la impugnata sentenza la legge non vieta il cumulo di azioni dirette a reintegrare il diritto offeso.

Neppure l'azione promossa dal Consorzio mira a ottenere una somma qualsiasi a titolo di risarcimento di danni, nel qual caso ancora potevasi sostenere l'indipendenza e l'autonomia di questa azione da quella che il Consorzio ha promossa contro la fallita Banca.

L'azione del Consorzio, quale si desume chiaramente dagli atti e documenti di causa, mira invece a ottenere dal Rossi il pagamento della differenza fra la somma depositata di L.650.000 e quanto il Consorzio ha già attualmente recuperato dalla Banca, cioè la differenza di L.157.500, la stessa cioè che il Consorzio chiede, con vincolo solidale, ai Sigg. Adele Rossi 'aroli e Carlo Rossi. La qual cosa dimostra in modo irrefutabile che il Rag. Ettore Rossi si è impegnato, come i cosiddetti garanti, a versare la differenza fra ciò che è l'ammontare del deposito e ciò che il Consorzio recupererà dalla Fallita Banca. Nessun altro è l'impegno assunto dal Sig. Ettore Rossi e non diversa è la richiesta del Consorzio.

Ora sta di fatto che le azioni che i creditori della Banca, e quindi anche il Consorzio, hanno esercitate contro la fallita Banca sono tutt'altro che esaurite, giacché tutte le azioni di responsabilità e di risarcimento di danno verso gli ex amministratori sono (come ammette l'impugnata sentenza) ancora in corso. In tale stadio, dunque, il Consorzio non può chiedere al Rossi il pagamento della differenza, quando un termine dell'operazione aritmetica è ancora ignoto e può anche esser tale da escludere ogni differenza, ossia da render nulla l'obbligazione del Rossi.

La Corte di merito si abbandona a pronostici, che nessuno le ha chiesto, circa l'esito delle cause iniziate contro gli ex amministratori, per dedurne che dette cause poco o nulla daranno a beneficio

dei creditori. Ma poiché le questioni di diritto non si risolvono con dei pronostici, così noi affermiamo che perché si dichiari l'obbligo del Rossi a pagare la differenza fra ciò che è la somma depositata e ciò che è la somma recuperata dal Consorzio, bisogna che prima si stabilisca con esatta precisione e definitivamente quale sia l'entità del recupero. E poiché tale recupero è ancora in corso e il Consorzio deve ancora recuperare altre somme, in aggiunta a quel 45% che rappresenta soltanto un acconto, noi riteniamo che codesta Ecc. ma Corte vorrà annullare una sentenza che ha accolto una domanda che era e rimane in-tempestiva e improcedibile.

S E C O N D O M E Z Z O

Violazione e falsa applicazione di legge e difetto di motivazione (art. 517 N. 3, art. 361 n. 2, 360 N. 6 Cod. Proc. Civ. e art. 1131, 1137, 1137 Cod. Civ. art. 1157, 1158, 1166 Cod. Civ.)

La signora Adele Rossi Vareli, con la fedeiussione del Sig. Carlo Rossi, ebbe a rilasciare al Consorzio in data 22 Ottobre 1926, una obbligazione in cui, premesso di ritenere la regolarità della operazione di deposito fatta dal marito, e al solo fine di evitare danni al Consorzio al quale il marito ha sempre dedicato sollecitudini amorose, ella conferma una sua precedente obbligazione per la quale

" Qualora si dovesse recuperare dalla fallita Banca una somma inferiore alla depositata, la sottoscritta garantisce al predetto Consorzio il rimborso della differenza."

Dunque qui non si tratta di una garanzia che la moglie ha dato per le eventuali responsabilità del marito, responsabilità che anzi la moglie esclude esistano e siano mai esistite. Qui si tratta di una obbligazione separata dalle eventuali responsabilità e obbligazioni del marito, e che va quindi esaminata per sé stante. Ora è certo trattarsi di una obbligazione condizionale, con una ~~sospensione~~ condizione sospensiva che fa dipendere l'obbligazione da un avvenimento fu-

turo ed incerto. Finché non si sia verificato il fatto che il Consorzio non abbia recuperata tutta la somma depositata, la signora Adele Varoli Rossi non resta obbligata per la differenza.

Si è verificata questa condizione?

La Corte di merito non può affermarla esplicitamente giacché deve ammettere che il Consorzio può ancora recuperare somme dalle azioni intentate contro gli ex amministratori e che tali azioni sono in corso.

Soltanto osserva che dette azioni potranno avere esito incerto e che non si risolveranno presto, entro un "congruo" (quale?...) tempo. Ma una condizione è quello che è, e quando non sia contraria al buon costume e alla legge, e non sia impossibile (art. II60 Cod. Civ.) essa rimane validissima.

La Corte di merito cerca di dimostrare che la condizione inscritta nell'obbligazione deve intendersi così come..... l'intende e l'interpreta il Consorzio degli Enti, cioè una parte sola e non le due parti, così come prescrive chiaramente l'art. II66 del nostro Codice.

Ma l'affermazione è temeraria. Le norme per l'interpretazione dei contratti, ricordate dalla Corte, confortano invece la tesi del nostro ricorso, giacché non stando letteralmente alle parole del contratto ed eseguendolo in buona fede, si deve riconoscere che l'"addizione" qualora si dovesse recuperare dalla fallita Banca una somma inferiore alla depositata non si riferisce soltanto alle attività attuali della Banca, ma a tutto ciò che i creditori della Banca potranno ricavare. Che se anche un dubbio potesse sorgere al riguardo, la Corte di merito ha evidentemente dimenticato il principio sancito dall'art. II37 Cod. Civ. pel quale, nel dubbio, il contratto si interpreta a favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

1
Corte di Cassazione del Regno

Ricorso dei

sigg. Adèle Rossi Varoli e rag. Ettore Rossi residenti

in Scuola Soverese, rappresentati e difesi dagli avvocati
Agostino Berenini e Ivanoe Borroni, e domiciliati
effettivamente nello studio di quest'ultimo in Roma,
Corso Umberto I° N. 184;

contro il

Consorzio fra gli Enti di Provvidenza, Approvvigionamento e
Consumo della provincia di Parma in persona del sig.
Intendente di Finanza di Parma avv. comm.
Emilio Costa residente a Parma nella Intendenza
di Finanza

per

cassazione della sentenza pronunciata fra le dette parti dalla
Corte di Appello di Bologna il 14 giugno 1930, e pubblicata
il 25 giugno 1930, e notificata il 25 luglio 1930.

Fatto

Il rag. Ettore Fossi, nella sua qualita' di ligando del Consorzio fra gli Enti di Produzione, di Approvigionamento e di Consumo di Parma, depositava nel maggio 1926, lire 650.000 di spettanza del detto Consorzio presso la Banca Popolare Agricola di Parma, che allora godeva larga fiducia.

Poco tempo dopo ~~fra le generali~~ detta Banca, con sorpresa di quanti ~~avevano creato~~ avevano creato nella sua solidita', ~~la Banca Popolare~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~era~~ ~~degradata~~ cadeva in fallimento.

Il rag. Fossi, ~~per~~ obbedendo ad un dovere morale, si impegnava ~~la~~ ~~risarcire~~ ~~la~~ ~~perdita~~ che eventualmente sarebbe derivata all'Ente, ~~per~~ da lui amministrato; ~~ad esso~~ ~~otto~~ ~~compinto~~ ~~in~~ ~~forma~~ ~~di~~ ~~cont~~ e piu tardi, sempre in virta' di questo suo impegno, prestava una

3

fidejussione bancaria di 200 mila lire.

A sua volta la moglie Adele Rossi Paroli, rilasciava all'Ente predetto una sua obbligazione, con la fidejussione del cognato Carlo Rossi, con cui « qualora l'Ente dovesse recuperare dalla fallita Banca una somma inferiore alla depositata » essa garantiva la differenza.

~~Precedente alla~~
Intanto la procedura fallimentare della Banca Popolare Agricola di Parma ~~fu~~ messa capo ad un concordato, col quale i creditori (fra cui naturalmente il consorzio degli Enti) ~~si~~ convenivano di accettare ~~il~~ ^{il} del 45% dei loro crediti, più quello ^{- recita il concordato -} che si poteva ricavare dalle azioni di responsabilità o di

risarcimenti di danno proposte contro gli
ex-amministratori della fallita Banca.

In seguito a ciò il Consorzio degli
Azionisti, avendo recuperato, delle 650 mila
lire depositate, il 45% pari a $\text{L. } 292.500$
e avendo già avute, per la fidejussione
bancaria offerta dal Bossi, altre $\text{L. } 200.000$
e così in totale $\text{L. } 492.500$,
pretese avere subito (senza attendere
gli eventuali provvedimenti ~~per~~ per effetto
dell'azione iniziata contro gli ex-ammi-
nistratori) $\text{L. } 157.500$.

Con atto di citazione 28 dicembre 1928
esso Consorzio citava a i sigg. Ottore
Bossi, la di lui moglie Adele Bossi
Varoli, e il di lui fratello Carlo Bossi.

perché fossero condannati in solida
 al pagamento della somma di ~~5.500~~ ^{7.500}
 Il Tribunale di Parma, accogliendo
 le eccezioni dei convenuti, respingendo
 la domanda del Consorzio.

La Corte di Appello di Bologna, con
 la citata sentenza, di cui qui si
 chiede l'annullamento, confer-
 mava la sentenza dei primi
 giudici.

Primo Mezzo

Violazione e falsa applicazione di
legge, ~~art. 517 N. 3, art. 361 N. 2, art. 360 N. 1~~
difetto di motivazione.

(Art. 517 N. 3, art. 361 N. 2, art. 360 N. 1
 Cod. Proc. Civ., ~~art.~~ ^{art.} 1123, ~~art.~~ ^{art.} 1124 e seq. Cod. Civ.)

L'azione ~~in~~ promossa dal Consiglio degli Enti
contro il rag. Ettore Bossi non chiedeva la
promulgazione della ^{generica} responsabilità di costui ai
fini del risarcimento del danno. In questo
caso il Consiglio avrebbe potuto agire
contemporaneamente tanto contro la fallita
Banca quanto contro il Bossi poiché - come
ricorda la impugnata sentenza - la legge non
vieta il cumulo di azioni dirette a ^{restitu-}
teggere il diritto offeso.

Neppure l'azione promossa dal Consiglio
mira a ottenere una somma ^{prelevata}
a titolo di risarcimento ~~di~~ danno, nel
quel caso ancora potevasi sostenere
l'indipendenza e l'autonomia di questa
azione da quella che il Consiglio

ha promossa contro la ditta Banca.

L'azione del Consorzio, quale si
desume chiaramente dagli atti e docu-
menti di causa, mira invece a
ottenere dal Rossi il pagamento
della ~~differenza~~ ~~tra~~ la somma debitata
di £. 650.000 e quanto ~~per~~ il
Consorzio ha ^{già} attualmente recuperato
dalla Banca, ~~ovvero~~ ~~la~~ ~~differenza~~
di £ 157.500; la stessa cioè che
il Consorzio chiede, con vincolo
solidale, ai sigg. Adel Rossi Farolì e
Carlo Rossi. La quale cosa ~~si~~ dimo-
stra ~~anche~~ ~~in~~ modo irrefutabile
che il ~~Rossi~~ il rag. Ettore Rossi si
è impegnato a versare la ~~diffe-~~
7 come i cosiddetti garanti,

8

differenza fra ciò che è l'ammontare
del deposito e ciò che il Consorzio
recupererà dalla delitta Banca. Nessun
altro * è l'impegno assunto dal sig.
Ettore Rossi e non diversa è la
richiesta del Consorzio.

Ora sta di fatto che le azioni che
i "creditori" della Banca, e quindi anche
il Consorzio, hanno esercitate contro
la delitta Banca sono tutt'altro che
esaurite, giacché tutte le azioni di
responsabilità e di risarcimento di
danno verso gli ex-amministratori
sono (come ammette l'impugnata
sentenza) ancora in corso. In tale
stadio, dunque, il Consorzio non può
chiedere ~~non~~ al Rossi il pagamento

9
della differenza, quando un termine
dell'operazione aritmetica è ancora
ignoto e può anche esser tale da
escludere ogni differenza, ossia da
tenere nulla l'obbligo del Fisco;
[La Corte di merito si abbandona
a ~~ipotesi~~ a provvisori, che ne fanno le ha
chiesta, circa l'esito delle cause innestate
contro gli ex-amministratori; per
dedurre che dette cause poco o nulla
daranno a beneficio dei creditori. Ma
poiché le questioni di diritto non si
risolvono con dei provvisori, così mi
affermerò che perché ~~si sia~~
si dichiara l'obbligo del Fisco a
pagare la differenza fra ciò che

è la somma deprivata e ciò che è
 la somma recuperata dal consorzio
 bisogna che ~~prima~~ si stabilisca con
 precisione ^{e definitivamente} ~~qualcosa~~ l'entità del
 recupero. E poiché tale recupero
 è ancora in corso e il consorzio
 deve ancora recuperare altre
 somme, in aggiunta a quella
 45% che rappresenta soltanto
 un acconto, noi riteniamo
 che cotesta ^{la} Corte vorrà annullare
 una sentenza che ha accolto
 una domanda che era e
 rimane intempestiva e
 improcedibile.

Secondo mezzo

Violazione e falsa applicazione di legge,
e difetto di motivazioni (art. 517 N. 3,
art. 561 N. 2, art. 560 N. 6 Cod. proc. Civ.; e
art. 1131, 1157 Cod. Civ.; art. 1157,
1158, 1166 Cod. Civ.)

La signora Adele Rossi Faroli con la
fidejussione del sig. Carlo Rossi, ebbe a
rilasciare al Consorzio in data 29 ottobre
1926, ~~la~~ ^{una} ~~seguente~~ obbligazione in cui,
~~è~~ premesso di ritenere la regolarità
della operazione di deposito fatta
dal marito, e al solo fine di evitare
danni al Consorzio al quale il marito ha
sempre dedicato sollecitudine amorevole,
~~la quale si legge in la predetta signora~~

ella ^{una sua precedente obbligazione, per la quale} ~~conferma~~ ~~est~~ ~~«~~ ~~qualora~~ 12
si dovesse occupare dalla gallita
Banca una somma inferiore alla
depositata, la sottoscritta garantisce
al predetto consorzio il rimborso della
differenza. »

Immagino qui non si tratta di una
garanzia che la moglie ha dato per
~~se~~ le eventuali ~~responsabilità~~ del
marito, responsabilità che anzi la moglie
esclude esistano e siano mai existi-
te. ~~Qui~~ ~~si~~ ~~tratta~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~obbliga-~~
~~zione~~ ~~separata~~ ~~dalle~~ ~~eventuali~~ ~~responsa-~~
~~sabilità~~ ~~e~~ ~~obbligazioni~~ ~~del~~ ~~marito,~~
e ~~che~~ ~~va~~ ~~esaminata~~ ~~per~~ ~~se~~ ~~stante.~~
quindi

Ora ~~si~~ è certo trattarsi di una obbliga-
 zione ~~condizionale~~ ~~la cui sussistenza~~
 condizionale, con una condizione
 sospensiva che fa dipendere l'obbliga-
 zione da un avvenimento futuro
 ed incerto. Anche non si è verificato
 il fatto che ~~la~~ il Consiglio
 non abbia recuperata tutta la somma
 depositata, la signora Adele Caroli Poveri
 non resta obbligata per la differenza.

~~La~~ Si è verificata questa condizione?

La Corte di merito non può affermarlo
^{esplicitamente} ~~gracche~~ deve ammettere che il Consiglio
 può ancora recuperare somme dalle
 azioni intestate contro gli ex-ammini-
 stratori e che ~~dette~~ tali azioni sono ~~incorse~~
^{incorse} ~~Lo~~ tanto osserva che dette azioni

potranno avere esito incerto e che ~~non~~ ^{si} risolveranno presto entro un congruo (quali?) tempo ~~per~~ ^{per} ~~ogni~~ ^{ogni} ~~modo~~ ^{modo} ~~si~~ ^{si} tratta di ~~un~~ ^{un} ~~single~~ ^{single} ~~problema~~ ^{problema}, la
una condizione è quella che è, e quando
non sia contraria al buon costume
e alla legge, o non sia impossibile
(art. 1160 cod. civ.) essa ~~non~~ ^{rimane} ~~invalida~~ ^{validissima},
~~l'obbligazione~~.

La Corte di merito ~~si~~ ~~può~~ ~~di~~
cerca di dimostrare che la condizione
inscritta nell'obbligazione deve intendersi
così come ... l'intende ^{ciò è una parte} ~~il~~ ^{non} ~~l'interpreta~~ ^{le due parti con}
il Consorzio degli enti, ~~come~~ ^{come} prescrive chiaramente l'art. 1166 del nostro Codice. Ma l'affermazione è temeraria. Se vorremo per
l'interpretazione dei contratti, ~~ricorrendo~~ ^{ricorrendo}
~~invece~~ ^{invece} dalla Corte, confortando ~~invece~~ ^{invece}
tesi del nostro ricorso, giacché non
stando letteralmente alle parole

15
del contratto ed eseguibile in buona
fede, si deve riconoscere che
la dizione: « qualora si dovesse
recuperare dalla fallita Banca
una somma superiore ~~alla~~
depositata », non si ~~limita~~
~~consiste~~ ~~per~~ riferisce soltanto alle
attività della Banca, ma a tutto
ciò che i creditori della Banca potranno
ricavare tanto dalle attività ^{potranno} liquidate,
quanto dai ~~recuperi~~ ^{recuperi} posteriori e ~~tantum~~
dalle azioni ^{prodotte} contro gli
ex-amministratori. Che se anche
un dubbio potesse sorgere al riguardo,
la Corte di merito ha evidentemente
dimenticato il principio sancito
dall'art. 1137 Cod. Civ. per quale nel

potranno avere
~~nessun~~ certo incerto, che ad ogni modo
si tratta di ~~procedi~~ lunghe procedure, ~~che~~
è ~~non~~ probabile che il Comandante ~~non~~
~~recuperare~~ tutto il denaro depositato
~~lente~~

16
dubbio, il contratto si interpreta
contro colui che ha stipulato e a
favore di quello che ha contratto l'obli-
gazione.

~~Confi'diamo pertanto che la sentenza
impugnata~~

~~Confi'diamo pertanto che l'Es. Corte
di Cassazione, potrà annullare
la sentenza 14-22 giugno 1930
della Corte di Appello di Bologna
con la condanna dei soccombenti
nelle spese e onorari d'ins.~~

Saranno depositati nel termine di
legge:

1. procura ^{speciale} all'avv. Ivarre Bonomi e Agostino ^{Benvenuti}
2. sentenza impugnata;
3. fascicoli dei giudizi di merito;
4. ricevuta del deposito del seguente tenore:

Rome 21 marzo 1930

Caro Collega

~~La tua lettera del 17 marzo mi è pervenuta
e mi ha fatto molto piacere. Ho letto con
attenzione la tua descrizione della
Stella di Asse. ~~È un
canto il consumo degli~~
~~indigeni della~~ ~~Varese~~
ha presentato in ~~modo~~ ~~al~~
gen. parenti.~~

~~La tua lettera che ha
contenuto sta per essere~~

Il nome anche del avv. prof.
Gen. Agostino Serenini (che era me
assiste i ricorrenti) La preghiera
vivamente di curare e
vivere. Le ragioni della mia
preghiera sono duplice, e
~~è la prima di molto~~
Suggerito si sta trattando a Parma
~~con~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~famiglia~~ ~~Rossi~~ ~~e~~ ~~l'~~ ~~istituto~~

di Finanza che riguarda il Consorzio
ma trasparente e che dovrà
risolvere tutte le vertenze
giudiziarie in corso ~~e quindi anche~~
~~quella di cui si parla~~ e le trattative
hanno molta probabilità di giungere
asai presto in porto.

In secondo luogo, il conte Perini
è il 10 aprile impegnato altrove
e non può assolutamente essere
a Parma per quel giorno.

Se Ella, come spero, vorrà
consentire al mio provvedimento
alle pratiche del mio
stesso.

Con il maggiore ossequio

C O R T E C O N S E G R I A T O R I A M A G I S T R A T E

I N C O N S E G R I A T

Sig. AGOSTINO VIGNI e Rag. ETTORE ROSSI residenti a Isola d'Orta, rappresentati e difesi dagli avvocati Agostino Scrambi e Ivano Bonomi, e domiciliati elettivamente nello studio di quest'ultimo in Roma, Corso Umberto I° 104;

I N C O N T R O I T

CONSORZIO FRA GLI ENTI DI PRODUZIONE, APPROVVIGIONA-

MENTO E CONSUMO DELLA PROVINCIA DI PARMA in persona

del Sig. Intendente di Finanza di Parma avv. Cons.

EMILIO COSTA residente a Parma nella Intendenza di Finanza

per

esecuzione della sentenza pronunciata fra le dette parti dalla Corte di appello di Bologna il 14 Giugno 1930, pubblicata il 23 Giugno 1930, e notificata il 25 Luglio 1930.

F A T T O

Il Rag. Ettore Rossi, nella sua qualità di liquidatore del Consorzio fra gli Enti di Produzione di approvvigionamento e di consumo di Parma, depositava nel Maggio 1926, lire 650.000 di assegni di detto Consorzio presso la Banca Popolare Agricola di Parma, che allora godeva larga fiducia.

Poco tempo dopo detta Banca, con dolorosa sorpresa di quanti avevano creduto nella sua solidità, cadeva in fallimento.

Il Rag. Rossi, obbedendo ad un dovere morale, si impegnavo a risarcire la perdita che eventualmente sarebbe derivata all'Ente già da lui amministrato; e più tardi, sempre in virtù di questo suo impegno, prestava una fidejussione bancaria di 200 mila lire. A sua volta la moglie Adele Rossi Varoli, rilasciava all'Ente predetto una sua obbligazione, con la fidejussione del cognato Carlo Rossi, con cui "allora l'Ente doveva recuperare dalla fallita Banca una somma inferiore della depositata" come garantiva la differenza.

Intanto la procedura fallimentare della Banca Popolare Agricola di Parma metteva capo ad un concordato, col quale i creditori (fra cui naturalmente il Consorzio degli Enti) convenivano di accettare il 45% dei loro crediti, più quello recita il concordato che si potrà ricavare dalle azioni di responsabilità di risarcimento di danno proposte contro gli ex amministratori della fallita Banca.

In seguito a ciò il Consorzio degli Enti, avendo recuperato cupato, delle 650 mila lire depositate, il 45% pari a L.292.500 e avendo già avute, per la fi-

giunzione bancaria offerta dal Rossi, oltre lire 200.000 e così in totale L.492.500, pretese avere subito (senza attendere gli eventuali nuovi recuperi dell'azione iniziate contro gli ex amministratori) le residue lire 157.500.

Con atto di citazione 20 Dicembre 1928 esso Consorzio citava i Sigg. Ettore Rossi, la di lui moglie Adele Rossi Varoli, e il di lui fratello Carlo Rossi perché fossero condannati in solido al pagamento della somma di L.157.500.

Il Tribunale di Parma, respingendo le eccezioni dei convenuti, accoglieva la domanda del Consorzio.

La Corte di Appello di Bologna, con la citata sentenza, di cui qui si chiede l'annullamento, confermava la sentenza dei primi giudici.

PRIMO MEZZO

Violazione e falsa applicazione di legge, difetto di motivazione.

(Art. 517 N°3, art.361 N°2; art.360 N°6 Cod.Proc.

Civ. art.1123,1124 e seg. Cod. Civ.).

L'azione promossa dal Consorzio degli Enti contro il Rag. Ettore Rossi non chiedeva la pronuncia della generica responsabilità di costui ai fini del risarcimento del danno. In questo caso il Consorzio avrebbe potuto agire contemporaneamente tanto contro la fal-

lita Banca quanto contro il Rossi poiché, come ricor-
 da la impegnata sentenza, la legge non vieta il cum-
 mulo di azioni dirette a reintegrare il diritto of-
 feso.

Neppure l'azione promossa dal Consorzio mira a otte-
 nere una somma qualsiasi a titolo di risarcimento di
 danni, nel cui caso ad ora potavasi sostenere l'in-
 dipendenza e l'autonomia di questa azione da quella
 che il Consorzio ha promossa contro la fallita Banca.
 L'azione del Consorzio, quale si desume chiaramente
 dagli atti e documenti di causa, mira invece a otte-
 nere dal Rossi il pagamento della differenza fra la
 somma depositata di L. 650.000 e quanto il Consorzio
 ha già attualmente recuperato dalla Banca, cioè la
 differenza di L. 157.500; la stessa cioè che il Con-
 sorzio chiede, con vincolo solidale, ai Sigg. Adele
 Rossi Varoli e Carlo Rossi. La qual cosa dimostra in
 modo irrefutabile che il Rag. Ettore Rossi si è im-
 pegnato, come; i cosiddetti garanti, a versare la dif-
 ferenza fra ciò che è l'ammontare del deposito e
 ciò che il Consorzio recupererà dalla fallita Ban-
ca. Nessun altro è l'impegno assunto dal Sig. Ettore
 Rossi non diversa è la richiesta del Consorzio.
 Ora sta di fatto che le azioni che i creditori della
 Banca, e quindi anche il Consorzio, hanno eser-

citato contro la fallita Banca sono tutt'altro che esaurite, giacché tutte le azioni di responsabilità e di risarcimento di danno verso gli ex amministratori sono (come ammette l'impugnata sentenza) ancora in corso. In tale stadio, dunque, il Consorzio non può chiedere al Rossi il pagamento della differenza, quando un termine dell'operazione aritmetica è ancora ignoto e può anche essere tale da escludere ogni differenza, ossia da rendere nulla l'obbligazione del Rossi.

La Corte di merito si abbandona a pronostici, che nessuno le ha chiesto, circa l'esito delle cause inspite contro gli ex amministratori, per dedurne che dette cause poco o nulla daranno a beneficio dei creditori. Ma poiché la questione di diritto non si risolve con dei pronostici, così noi affermiamo che perché si dichiari l'obbligo del Rossi a pagare la differenza fra ciò che è la somma depositata e ciò che è la somma recuperata dal Consorzio, bisogna che prima si stabilisca con esatta precisione e definitivamente quale sia l'entità del recupero. E poiché tale recupero è ancora in corso e il Consorzio deve ancora recuperare altre somme, in aggiunta a quel 45% che rappresenta soltanto un acconto, noi riteniamo che codesta Ecc.ma Corte vorrà annullare una sen-

tenza che ha accolto una domanda che era e rimane
intempestiva e improcedibile.

SECONDO ASSETO

Violazione e falsa applicazione di legge, e difetto
di motivazione (art. 517 N°3, art. 361 N°2, 360 N°6
Cod. Proc. Civ.; e art. 1131, 1137 Cod. Civ.; art. 1157;
1158, 1166 Cod. Civ.)

La signora Adele Rossi Varoli, con la fedejussione
del sig. Carlo Rossi, ebbe a rilasciare al Consorzio
in data 22 Ottobre 1926, una obbligazione in cui,
premesso di ritenere la regolarità della operazio-
ne di deposito fatta dal marito, e al solo fine di
evitare danni al Consorzio al quale il marito ha
sempre dedicato sollecitudine amorose, ella confer-
ma una sua precedente obbligazione per la quale
"Qualora si dovesse recuperare della fallita Banca
una somma inferiore alla depositata, la sottoscrit-
ta garantisce al predetto Consorzio il rimborso del-
la differenza."

Dunque qui non si tratta di una garanzia che la mo-
glie ha dato per le eventuali responsabilità del ma-
rito, responsabilità che anzi la moglie esclude e-
sistano e siano mai esistite. Qui si tratta di una
obbligazione separata dalle eventuali responsabili-
tà e obbligazioni del marito, e che va quindi esami-

nata per sé stante. Ora è certo, trattarsi di una obbligazione condizionale, con una condizione sospensiva che fa dipendere l'obbligazione da un avvenimento futuro ed incerto. Finché non si sia verificato il fatto che il Consorzio non abbia recuperata tutta la somma depositata, la signora Adele Varoli Rossi non resta obbligata per la differenza.

Si è verificata questa condizione?

La Corte di merito non può affermarla esplicitamente giacché deve ammettere che il Consorzio può ancora recuperare somme dalle azioni intentate contro gli ex amministratori e che tali azioni sono in corso.

Soltanto osserva che dette azioni potranno avere esito incerto e che non si risulveranno presto, entro un congruo (quale?) tempo. Ma una condizione è quello che è, e quando non sia contraria al buon costume e alla legge, e non sia impossibile (art. 1160 Cod. Civ.) essa rimane validissima.

La Corte di merito cerca di dimostrare che la condizione iscritta nell'obbligazione deve intendersi così come... l'intende e l'interpreta il Consorzio degli Azionisti, cioè una parte sola e non le due parti così come prescrive chiaramente l'art. 1166 del nostro Codice.

Ma l'affermazione è temeraria. Le norme per l'interpretazione dei contratti ricordate dalla Corte, con-

confortano invece la tesi del nostro ricorso, giacché non stando letteralmente alle parole del contratto ed eseguendolo in buona fede, si deve riconoscere che la dizione: " allora si dovesse recuperare dalla fal-
lita Banca una somma inferiore alla depositata" non si riferisce soltanto alle attività attuali della Banca, ma a tutto ciò che i creditori della Banca potranno ricavare. Che se anche un dubbio potesse sorgere al riguardo, la Corte di merito ha evidentemente dimenticato il principio sancito dall'art. 1137 Cod. Civ. per il quale nel dubbio, il contratto si interpreta a favore di quello che ha contratto l'obbligazione.

Saranno depositati nel termine di legge:

Sentenza impugnata

DIRITTO

Come già rilevò il Tribunale occorre esaminare separatamente i rapporti del Consorzio con il Rag. Rossi da quelli colla Adele Varoli e Carlo Rossi.

Il Rag. Rossi ripropone in questa sede la eccezione di nullità della citazione per incertezza sull'oggetto della domanda a sensi dell'art. 145 n. 2 codice procedura civile, ma come esattamente giudicò il Tribunale la medesima si presenta manifestamente informata. Nessuna incertezza, tanto meno assoluta, come per far luogo alla nullità, richiede l'art. 145 n. 2 succitato, esiste nell'atto di citazione di cui è caso.

In esso è chiaramente indicato che si chiede la condanna dei convenuti al pagamento solidale della somma di L. 1.175.500 e si specifica che questa è dovuta dal Signor Rossi per responsabilità incontrata nella sua gestione di liquidatore del Consorzio, e della Varoli Adele e Carlo Rossi, per essersi con lui obbligati solidariamente a risarcire i danni cagionati col suo illegittimo comportamento.

Pare al Collegio che con ciò, non solo si indichi chiaramente l'oggetto della domanda ma si specifica anche la causa petendi (quid petatur et quo jure), è cioè la colpa nella esecuzione del mandato, per parte del Rossi, e la garanzia assunta per parte della moglie e del fratello.

Le eventuali perplessità ed inesattezze, nel precisare il titolo della azione, o nel determinare la norma giuridica da applicarsi per la risoluzione della controversia, non portano ad alcuna conseguenza, essendo risaputo che le medesime non

sono nel nostro sistema processuale causa di nullità; il giudice può rettificare in base agli elementi del processo la causa petendi e le annunziata nella domanda; come è suo compito trarre dal fatto giuridico proposto dall'attore la norma di diritto applicabile, correggendo eventualmente quella male indicata. Che anzi è norma ricevuta nel processo odierno che la causa petendi può mutarsi nel corso del giudizio e perfino in appello. La nullità pertanto comminata dall'art.145 n.2 codice procedura civile è soltanto quella che deriva da incertezza assoluta sull'oggetto della domanda, il che, come si è visto, non ricorre menomamente nella specie. E cioè tanto è vero che nessun dubbio, nessuna incertezza sorse in causa sull'oggetto del contendere, e la discussione vertì unicamente sul fondamento in fatto e in diritto della obbligazione delle parti e sulla tempestività della domanda.

In merito il Rag. Rossi si fa in questa sede a contestare esplicitamente la sua responsabilità e a dedurre dagli interrogatori per escludere la sua colpa, mentre in primo grado, non aveva fatto al riguardo che una semplice riserva.

Ma, come ben ritenne il Tribunale, non solo la sua colpa risulta manifesta dai fatti non contestati in causa; ma fu da esso riconosciuta.

Nella sua qualità di liquidatore del Consorzio egli si era sottoposto alle regole del mandato (art.205 codice di commercio) e come mandatario era responsabile non solamente per dolo, ma anche per la colpa commessa

nell'esecuzione del mandato (articolo 1746 C.C.)=

Ora risulta pacifico che egli ritirò in varie volte L.650.000 di spettanza del Consorzio che si trovavano depositate presso Istituti di Credito solidissimi, quali la Banca Commerciale Italiana, il Monte di Pietà, l'Istituto di Credito Cooperativo per depositarle presso la Banca Popolare Agricola, della quale era amministratore e cioè nelle seguenti condizioni di fatto:

1°) = che nessuna necessità vi era di tali prelievi:
2°) che i medesimi ed in conseguenti depositi presso la Banca Popolare Agricola avvennero nell'imminenza del fallimento di detto istituto: 3°) che alcuni di questi depositi furono fatti in conti correnti intestati in proprio al Rag. Rossi.

Non solo quindi i prelievi non erano giustificati né i successivi depositi autorizzati; e ciò basterebbe per restituire in colpa il mandatarario; ma furono fatti all'evidente scopo di soccorrere la Banca, di cui il Rossi era amministratore, la cui pericolanti condizioni esso non può fondatamente sostenere di avere ingorate, se dopo appena tre mesi ne fu dichiarato il fallimento.

A ciò si aggiunga il fatto del conto corrente intestato al suo nome; fatto che, come dichiara lo Ispettore Provinciale, nella sua relazione 26 giugno 1926 eccede i limiti di una semplice responsabilità civile

per assumere i caratteri di una responsabilità di ordine ben più grave.

Del riconoscimento poi di questa sua responsabilità il Rossi ha dato segni non subiti col trattare immediatamente col Consorzio per evitare denuncia e coll'offrire la garanzia ipotecaria della moglie e del fratello, scrivendo all'Intendente di Finanza il 22 novembre 1926 (lettera prodotta debitamente firmata e registrata) che egli "desiderava di chiudere al più presto le incescose vertenze" e ad ognuno manifesto che se egli si fosse sentito innocente, non solo non avrebbe offerto, ma non avrebbe acconsentito che la moglie ed il fratello assumessero la garanzia ipotecaria, che esso nella predetta lettera qualifica "umiliante".

Di fronte a tali risultanze sono vani le attuali negazioni di responsabilità, come è inattendibile il dedurre che le condizioni della Banca Popolare Agricola erano ritenute solide e fiorenti e che il dissesto, prima dissimulato sotto ingannevoli apparenze, si manifestò più tardi. Tali fatti risultano smentiti dagli atti, come sopra si dimostrò, mentre ad ogni modo non eliminerebbero la responsabilità pel prelievo ingiustificato e susseguente deposito non autorizzato; per cui i dedotti incumbenti sarebbero sempre in ogni caso irrillevanti.

In subordine e di merito il Rag. Rossi eccipisce la improponibilità della domanda per illiquidità del credito.

Sostiene egli che per effetto del concordato, concluso con la adesione del Consorzio, si operò la novazione obiettiva del credito del Consorzio stesso, in forza del quale questi non poteva chiedere al Rag. Rossi se non quanto delle L. 590.000 non avesse potuto recuperare dal fallimento e dall'Unione bancaria che aveva a sua volta prestata garanzia per L. 200000; e siccome non era ultimata la liquidazione delle attività fallimentari cedute alla massa concordataria, così non era ancora certo se il consorzio sarebbe stato perdente di qualche somma e non era ad ogni modo certo e liquido il suo eventuale residuo credito; donde la intempestività ed improcedibilità della sua domanda.

Aggiunge il Rag. Rossi che il Consorzio, aderendo al concordato, implicitamente rinunciava a tanta parte del suo credito verso di esso Rossi quanta fosse la somma che avesse potuto realizzare nella liquidazione concordataria del fallimento; che, esercitando direttamente le azioni delle sue pretese debitorie, come suo, il credito nella procedura fallimentare e liberava esso Rossi fino a concorrenza di quanto le attività fallimentari avrebbero potuto dare; mentre il cumulativo e contemporaneo esercizio delle sue azioni, derivanti da uno stesso titolo; e contro la Banca fallita e contro il Rossi, è escluso dalle evidenti contraddizioni.

In ulteriore subordinata rileva che dai fatti e dagli accordi risulterà sempre una dilazione a termine concessa dal

Concordato relativamente al vantato suo credito.

Tali eccezioni sono fondate ad erronei pre__
supposti di fatto e di diritto ed alla confusione di
distinti rapporti giuridici.

Al Consorzio spettava nella fattispecie una dupli__
ce azione; una di responsabilità contro il proprio man__
datario Rag. Rossi, l'altra di credito verso la fallita
Banca, quale depositante.

Le due azioni erano ben distinte per il titolo, per
la persona contro cui spettavano ben anche per l'ob__
biettivo; in quanto la prima, oltre il recupero della
somma, poteva altresì estendersi ai danni arrecati dal ma__
lo procedere del liquidatore.

E le azioni erano tra di loro indipendenti e potevano
se del caso, spiegarsi anche contemporaneamente senza che
si avverasse la contraddizione obiettata dal Rag. Rossi,
in quanto, come si disse, nel proporre il suo credito
verso la Banca fallita, non esercitava le azioni del suo
debitore Rag. Rossi, come questi afferma, ma bensì il proprio
diritti quale depositante; di guisa che la proposizione di
credito contro il fallimento non pregiudicava, ma lasciava
integra e salva l'azione di responsabilità verso il Rag. Ros__
si, la quale poteva sempre ed in qualunque momento sperimen__
tarsi.

Non risulta poi in alcun modo che il Consorzio abbia ri__
nunciato a tale diritto; né per se stessa la adesione al co__
ncordato implica tale rinuncia.

La legge non vieta il cumulo di azioni dirette a reinte__
grare il diritto offeso, quando tanto più le medesime di__
pendono da diverso titolo; e le rinunzie non si presumono;

tanto meno si può ritenere che si voglia rinunciare a un diritto, quando, come fece il Consorzio, si chiedono garanzie per ottenere il soddisfacimento.

Né tampoco dall'adesione del Consorzio al concordato della Banca fallita risulta una dilazione a termine concessa ai Rossi relativamente al credito verso di lui.

Unica conseguenza di tale fatto sarebbe, se mai, di tener conto in deduzione del credito di quanto si sia esatto dal fu fallimento, ma senza che per ciò rimanga ingiudicata la immediata procedibilità dell'azione di responsabilità, che sempre permane e può svolgersi contemporaneamente con quella creditoria verso la fallita.

Né ci si può argomentare dal tenore della garanzia prestata dalla moglie e dal fratello trattandosi di obbligazione particolare adietta che non modifica quella principale.

Del resto, ad abbondanza si osserva che, se anche si volesse ritenere che il debitore del Reg. Rossi fosse contenuto negli stessi limiti di tale garanzia, le conseguenze non sarebbero diverse; poiché, come infra si dimostrerà l'azione non è intempestiva anche nei rapporti dei garanti.

Invocano costoro a fondamento della loro eccezione il patto di garanzia del 2 ottobre 1926 col quale essi avrebbero "garantito al Consorzio il rimborso della differenza qualora si dovesse recuperare dalla fallita Banca un somma inferiore alla depositata", nonché il tenore del concordato 20-1-1927 concluso dall'la Banca Popolare Agricola, secondo cui, questa, non soltanto abbandonava le proprie attività alla massa dei creditori, ma doveva spettare ai creditori (spette di fatto) oltre al riparto delle attività, come

sovre abbondante, "tutto quanto potrà ricavarsi dalla cessione (così recita il patto) delle azioni di responsabilità o di risarcimento di danni proposte contro ex amministratori davanti il Tribunale di Parma".

E poiché, aggiungono i garanti, queste cose sono tutte pendenti ed è possibile che dalle medesime si ricavino somme da ripartirsi fra i creditori, non è ancora certo se il Consorzio riuscirà perdente di qualche parte del suo credito e ad ogni modo non è certa e liquida la eventuale differenza in meno, oggetto della garanzia; donde la illegittimità e la improcedibilità dell'attuale domanda.

La Corte non può convalidare le siffatte conclusioni.

Riconoscono gli appellanti che tutte le attività della Banca sono state liquidate e distribuite e che restano unicamente le azioni di responsabilità contro alcuni amministratori, i cui relativi giudizi, iniziati da circa tre anni, attendono ancora la decisione in primo grado. Né tampoco affermano che vi siano serie speranze di vittoria da parte del fallimento; solo sostengono "essere ipotesi, ~~ma~~ non probabile, almeno teoricamente possibile" che i creditori della Banca Popolare e fra essi il Consorzio attore riescano a riscuotere il saldo dei rispettivi crediti".

Ora non pare alla Corte che basti questa lontana e teorica possibilità per paralizzare gli effetti di una garanzia. Ciò sarebbe evidentemente eccessivo. I contratti devono avere un contenuto pratico che risponda allo scopo per cui si stipulano e non devono portarsi all'assurdo.

Se vi è attendibile speranza di qualche attività realizzabile in tempo congruo, in tal caso, possono seriamente opporsi il non avvisamento della condizione cui fu sottoposta la garanzia; ma, se tale speranza non vi è, se si tratta di sola possibilità teorica e antigiurica di tenere questa possibilità come un fatto apprezzabile contemplato dal patto. La garanzia prestata non avrebbe più un contenuto pratico e serio. D'altra parte alla sua prestazione e ad evitare danni al garante che paga, si sarebbe sempre poi il rimedio della surroga di diritto nelle ragioni del creditore ove i giudizi in corso dessero utili risultati.

Ciò che si dice in casi generale è poi maggiormente vero nella specie.

La garanzia di cui è caso non si era riferita alle azioni di responsabilità in questione, né voleva riferirsi, secondo la comune intenzione delle parti.

Non si era riferita la garanzia stipulata il 22 ottobre 1926, perchè essa accenna genericamente a "quanto si dovesse recuperare dalla fallita Banca" e non altresì specificatamente a quanto si potesse recuperare dagli amministratori giusta quanto si stipulò poi un anno dopo e cioè il 20 ottobre 1927 col concordato.

Né secondo la intenzione delle parti poteva essersi avuto riguardo a siffatte problematiche eventualità di attivo che al momento della stipulata garanzia non erano tampoco presenti alla mente delle parti.

Del resto, il Consorzio, ente pubblico, al quale erano

collegati vasti e rilevanti interessi, aveva d'uopo di comiere sollecitamente la propria liquidazione e non poteva adattarsi a condizioni di esigibilità così incerte remote: ne è quindi a ritenersi che avrebbe accertata una garanzia in siffatti termini.

Epocchè era esso il creditore che poteva dettare le condizioni, in vista delle gravi azioni di responsabilità che gli prospettavano contro il Rossi, e che costui appunto tendeva ad evitare, e a ritenersi, secondo ogni attendibile verosimiglianza, che tali condizioni siano state accettate dai garanti.

Il tenore del patto come sopra si spiega concorde in tal senso; poichè contempla quanto si dovesse recuperare dalla fallita Banca e cioè ad ogni evidenza, quanto di attività concrete questa presentasse, senza che si potesse in quel tempo aver riguardo ad azioni di responsabilità contro amministratori, alle quali non si pensò che un anno dopo al scaduto, e le quali al rigor di termine, porterebbero a recuperare somme dai detti amministratori e non dalla fallita Banca, e così resterebbero fuori dal patto la garanzia.

Soccorre in tal senso, oltre la regola di interpretazione sopra accennata (articolo 1131 C. C.) anche la norma generale di diritto secondo cui i contratti debbono essere eseguiti di buona fede (articolo 1124 C. C.) ed è contrario alla buona fede contrattuale il pretendere di limitare la garanzia ad una condizione che la renda irrisoria e che togliere tutta l'utilità al conseguimento della quale tendeva il creditore nell'accettarla: specie avuto riguardo ad un ente pubblico, nelle condizioni in cui si trovava il C.

Consortio.

Tali conseguenze appaiono chiare ne havvi luogo a dubbio, e non é quindi il caso di applicazione dell'articolo 1137 C. C. :

E poiché non si contende sul residuo attuale credito del Consortio nella somma proposta, ben fece il Tribunale ad accogliere la domanda e bene altre si ha riconosciuto il vincolo solidale del garanti col debitore principale, trattandosi di causa ed obbligazione commerciale.

Ambo gli appelli per tanto devono respingersi con la Vittoria delle spese da parte del Consortio.

PER QUESTI MOTIVI

Rejta ogni contraria estanza eccezione e detuzione e respinti ambe i due gli appelli:

Conferma la sentenza 27. Giugno - 11 Luglio 1929 del Tribunale di Parma di cui é appello e condanna in solido gli appellanti a pagare ~~in xxxlix~~ nelle spese di questo giudizio, non che in quelle della presente sentenza e sue successive relative delegando il consigliere D' Angelo a liquidare le spese dovute al Consortio previo, quanto agli onorari di avvocato, il parere della commissione Reale per gli ordini degli avvocati di questa Città.

Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 14 Giugno 1930 VIII.

Firmati - Montalenti - Estensore - Sottarin - D'Angelo & Ruggero - Isola - Pasquali Cancelliere.

L'atto è pubblicato nei modi di legge dal cancelliere sottoscritto nella pubblica udienza di oggi 23 Giugno 1930 VIII

Firmato Pasquali Cancelliere.

C O R T E DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O del

Sigg. ADELE ROSSI VAROLI e RAG. ETTORE ROSSI residenti a Isola Dovarese, rappresentati e difesi dagli Avvocati Agostino Beronini e Ivano Bonomi, e domiciliati elettivamente nello Studio di quest'ultimo in Roma - Corso Umberto I - 134,

C O N T R O il

CONSORZIO FRA GLI ENTI DI PRODUZIONE APPROVVIGIONAMENTO E CONSUMO della PROVINCIA di PARMA in persona del Sig. Intendente di Finanza di Parma Avv. Comm. EMILIO COSTA residente a Parma nella Intendenza di Finanza

per

cassazione della sentenza pronunciata fra le dette parti dalla Corte di Appello di Bologna il 14 Giugno 1930, pubblicata il 23 Giugno 1930, e notificata il 25 Luglio 1930.

F A T T O

Il Rag. Ettore Rossi, nella sua qualità di liquidatore del Consorzio fra gli Enti di produzione di approvvigionamento e di consumo di Parma, depositava nel Maggio 1926, lire 650.000 di spettanza di detto Consorzio presso la Banca popolare Agricola di Parma,

Poco tempo dopo, detta Banca, con dolorosa sorpresa di quanti avevano creduto nella sua solidità, cadeva in fallimento.

Il Rag. Rossi, obbedendo ad un dovere morale, si impegnava a risarcire le perdite che eventualmente sarebbe derivate all'Ente già da lui amministrato, e più tardi, sempre in virtù di questo suo impegno, prestava una fidejussione bancaria di 200 mila lire.

A sua volta la moglie Adele Rossi Varoli, rilasciava all'Ente predetto una sua obbligazione, con la fidejussione del cognato Carlo Rossi, con cui "qualora l'Ente dovesse recuperare dalla fallita banca una somma inferiore della depositata" esse garantiva la differenza.

Intanto la procedura fallimentare della Banca Popolare Agricola di Parma metteva capo ad un concordato, col quale i creditori (fra cui naturalmente il Consorzio degli Enti) convenivano di accettare il 45% dei loro crediti, più quello (recita il concordato) che si potrà ricavare dalle azioni di responsabilità o di risarcimento di danno proposto contro; gli ex amministratori della fallita Banca .

In seguito a ciò il Consorzio degli Enti avendo ricupato, delle 650 mila lire depositate, il 45% pari a L.292.500 e avendo già avute, per la fidejussione bancaria offerta dal Rossi, oltre L.200.000 e così in totale L.492.500 pretese avere subito (senza attendere gli eventuali nuovi recuperi dell'azione iniziate contro gli ex amministratori) le residue lire 157.500.

Con atto di citazione 28 Dicembre 1928 esso Consorzio citava i Sigg. Ettore Rossi, la di lui moglie Adele Rossi Varoli, e il di lui fratello Carlo Rossi, perché fossero condannati in solido al pagamento della somma di L.157.500.

Il Tribunale di Parma, respingendo le eccezioni dei convenuti, accoglieva la domanda del Consorzio.

La Corte di Appello di Bologna, con la citata sentenza, di cui qui si chiede l'annullamento, confermava la sentenza dei primi giudici.

P R I M O M E Z Z O

Violazione e falsa applicazione di legge, difetto di motivazione.

Art.517 n.3, art.361 n.2, art.360 n.6 Cod. Proc. Civ. art.1123, 1124 e seg.Cod.Civ.)

L'azione promossa dal Consorzio degli Enti contro il Rag. Ettore Rossi non chiedeva la pronunzia della generica responsabilità di costui ai fini del risarcimento del danno. In questo caso il Consorzio avrebbe potuto agire contemporaneamente tanto contro la fallita Banca

quanto contro il Rossi poiché come ricorda la impugnata sentenza la legge non vieta il cumulo di azioni dirette a reintegrare il diritto offeso.

«Eppure l'azione promossa dal Consorzio mira a ottenere una somma qualsiasi a titolo di risarcimento di danni, nel qual caso ancora potevasi sostenere l'indipendenza e l'autonomia di questa azione da quella che il Consorzio ha promossa contro la fallita Banca.

L'azione del Consorzio, quale si desume chiaramente dagli atti e documenti di causa, mira invece a ottenere dal Rossi il pagamento della differenza fra la somma depositata di L.650.000 e quanto il Consorzio ha già attualmente recuperato dalla Banca, cioè la differenza di L.157.500, la stessa cioè che il Consorzio chiede, con vincolo solidale, ai Sigg. Adele Rossi Varoli e Carlo Rossi. La qual cosa dimostra in modo irrefutabile che il Rag. Ettore Rossi si è impegnato, come i cosiddetti garanti, a versare la differenza fra ciò che è l'ammontare del deposito e ciò che il Consorzio recupererà dalla Fallita Banca. Nessun altro è l'impegno assunto dal Sig. Ettore Rossi e non diversa è la richiesta del Consorzio.

Ora sta di fatto che le azioni che i creditori della Banca, e quindi anche il Consorzio, hanno esercitate contro la fallita Banca sono tutt'altro che esaurite, giacché tutte le azioni di responsabilità e di risarcimento di danno verso gli ex amministratori sono (come ammette l'impugnata sentenza) ancora in corso. In tale stadio, dunque, il Consorzio non può chiedere al Rossi il pagamento della differenza, quando un termine dell'operazione aritmetica è ancora ignoto e può anche esser tale da escludere ogni differenza, ossia da render nulla l'obbligazione del Rossi.

La Corte di merito si abbandona a pronostici, che nessuno le ha chiesto, circa l'esito delle cause iniziate contro gli ex amministratori, per dedurne che dette cause poco o nulla daranno a beneficio

dei creditori. Ma poiché le questioni di diritto non si risolvono con dei pronostici, e noi affermiamo che perché si dichiari l'obbligo del Rossi a pagare la differenza fra ciò che è la somma depositata e ciò che è la somma recuperata dal Consorzio, bisogna che prima si stabilisca con esatta precisione e definitivamente quale sia l'entità del recupero. E poiché tale recupero è ancora in corso e il Consorzio deve ancora recuperare altre somme, in aggiunta a quel 45% che rappresenta soltanto un acconto, noi riteniamo che codesta Ecc. ma Corte vorrà annullare una sentenza che ha accolto una domanda che era e rimane in-tempestiva e improcedibile.

S E C O N D O M E Z Z O

Violazione e falsa applicazione di legge e difetto di motivazione (art. 517 N. 3, art. 361 n. 2, 360 N. 6 Cod. Proc. Civ. e art. 1131, 1137, 1137 Cod. Civ. art. 1157, 1158, 1166 Cod. Civ.)

La signora Adele Rossi Varoli, con la fedeiussione del Sig. Carlo Rossi, ebbe a rilasciare al Consorzio in data 22 Ottobre 1926, una obbligazione in cui, premesso di ritenere la regolarità della operazione di deposito fatta dal marito, e al solo fine di evitare danno al Consorzio al quale il marito ha sempre dedicato sollecitudini amorose, ella conferma una sua precedente obbligazione per la quale

" qualora si dovesse recuperare dalla fallita Banca una somma inferiore alla depositata, la sottoscritta garantisce al predetto Consorzio il rimborso della differenza."

Dunque qui non si tratta di una garanzia che la moglie ha dato per le eventuali responsabilità del marito, responsabilità che anzi la moglie esclude esistano e siano mai esistite. Qui si tratta di una obbligazione separata dalle eventuali responsabilità e obbligazioni del marito, e che va quindi esaminata per sé stante. Ora è certo trattarsi di una obbligazione condizionale, con una ~~sospensione~~ condizione sospensiva che fa dipendere l'obbligazione da un avvenimento fu-

turo ed incerto. Finché non si sia verificato il fatto che il Consorzio non abbia recuperata tutta la somma depositata, la signora Adele Varoli Rossi non resta obbligata per la differenza.

Si è verificata questa condizione?

La Corte di merito non può affermarla esplicitamente giacché deve ammettere che il Consorzio può ancora recuperare somme dalle azioni intentate contro gli ex amministratori e che tali azioni sono in corso.

Soltanto osserva che dette azioni potranno avere esito incerto e che non si risolveranno presto, entro un "congruo" (quale?...) tempo. Ma una condizione è quello che è, e quando non sia contraria al buon costume e alla legge, e non sia impossibile (art. II60 Cod. Civ.) essa rimane validissima.

La Corte di merito cerca di dimostrare che la condizione inscritta nell'obbligazione deve intendersi così come..... l'intende e l'interpreta il Consorzio degli Enti, cioè una parte sola e non le due parti, così come prescrive chiaramente l'art. II66 del nostro Codice.

Ma l'affermazione è temeraria. Le norme per l'interpretazione dei contratti, ricordate dalla Corte, confortano invece la tesi del nostro ricorso, giacché non stando letteralmente alle parole del contratto ed eseguendolo in buona fede, si deve riconoscere che l'addizione" qualora si dovesse recuperare dalla fallita Banca una somma inferiore alla depositata" non si riferisce soltanto alle attività attuali della Banca, ma a tutto ciò che i creditori della Banca potranno ricavare. Che se anche un dubbio potesse sorgere al riguardo, la Corte di merito ha evidentemente dimenticato il principio sancito dall'art. II37 Cod. Civ. pel quale, nel dubbio, il contratto si interpreta a favore di quello che ha contratto l'obbligazione.